

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

516° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
3 ^a - Affari esteri	» 17
4 ^a - Difesa	» 19
5 ^a - Bilancio (*)	» 21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 215
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 222
12 ^a - Igiene e sanità	» 225

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 229
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 240
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 241
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 242
Per l'infanzia	» 246
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 247

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 248
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 249
------------------------	----------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 516° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° dicembre 2004.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

72ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 9,40.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE informa che in data 25 novembre 2004, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal Tribunale di Milano con ricorsi depositati rispettivamente il 18 novembre e l'11 ottobre 2003, e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con ordinanze nn. 337 e 338 del 28 ottobre – 10 novembre 2004.

I ricorsi sono stati presentati nei confronti del Senato della Repubblica a seguito delle deliberazioni del 23 luglio 2003 e 31 gennaio 2001, con riferimento alle dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse dai senatori Iannuzzi e De Corato.

La prima dichiarazione è stata adottata dal Senato il 23 luglio 2003, su conforme proposta della Giunta. Essa interveniva in un procedimento civile proposto, con citazione per danni, dalla dottoressa Anna Maria Leone, a seguito di un articolo, apparso sul settimanale «Panorama» il 22 novembre 2001, intitolato «Pressione bassa e udienze infinite» a firma di Lino Iannuzzi. In tale articolo ci si sofferma sulla dottoressa Anna Maria Leone, che, nella sua qualità di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, sarebbe stata presentata come del tutto inadeguata ai compiti del proprio ufficio.

La seconda dichiarazione è stata adottata dal Senato nella scorsa legislatura (il 31 gennaio 2001), su conforme proposta della Giunta. In quella circostanza essa riguardava un procedimento penale pendente

presso il Tribunale di Monza, il cui GIP in conseguenza della deliberazione del Senato pronunciò apposito proscioglimento: in particolare il GIP di Monza sottolineò che «nel caso di specie l'esistenza di una interrogazione parlamentare sull'argomento, presentata dal senatore De Corato sulla questione dei rifiuti della città di Milano, rende sostenibile l'esercizio delle funzioni proprie di parlamentare riferite poi alla stampa e non giustifica la sollevazione del conflitto».

Successivamente, però, il medesimo fatto fu sottoposto al giudizio civile del Tribunale di Milano, che sollevò conflitto contro la deliberazione del Senato, la cui estensione a tale giudizio era stata affermata in questa legislatura il 27 marzo 2002 sotto forma di non luogo a deliberare.

Per completezza di esposizione si ricorda che la vicenda trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dal senatore De Corato e pubblicate sul quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997, in un articolo dal titolo: «Rifiuti, la Puglia dice no a De Corato», e con il seguente sottotitolo: «Il Sindaco accusa Ganapini per il pattume in discarica»; articolo il cui contenuto è stato ritenuto gravemente offensivo della reputazione da parte del signor Walter Ganapini, *pro tempore* assessore all'ambiente e presidente dell'AMSA.

Si apre la discussione, nella quale intervengono i senatori MARI-TATI, MANZIONE, CASTAGNETTI, PETERLINI, SCARABOSIO e TURRONI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 337 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 338 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 10,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

458ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.** – *Disposizioni concernenti la forma di governo regionale*

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.** – *Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione*

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **VIZZINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione*

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE.** – *Modifica all'articolo 126 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente PASTORE (*FI*) rileva che l'impianto della riforma costituzionale non è variato sostanzialmente dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento che, fra l'altro, ha confermato la prospettiva di un bicameralismo differenziato con una distinta specializzazione, politica e

di rappresentanza delle autonomie territoriali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato federale; ha confermato altresì la proposta di completare e riequilibrare il modello federalista con la devoluzione di alcune importanti materie alla competenza legislativa delle Regioni e la reintroduzione del limite dell'interesse nazionale; ha confermato infine la forma di Governo del premierato, volta a conferire maggiore stabilità all'esecutivo, secondo l'esperienza maturata nelle Regioni e nelle autonomie locali e che si auspica possa essere estesa anche al livello dell'esecutivo dell'Unione europea.

Le modifiche riguardanti la composizione del Senato federale, per quanto opinabili, a suo avviso, non sono rilevanti. In particolare l'attribuzione alla Camera dei deputati della rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e anche dei parlamentari a vita rappresenta il corollario del riconoscimento della funzione politica a quella Camera, mentre la riduzione dell'età minima per l'elettorato passivo per il Senato va inserita in un contesto di generalizzato abbassamento di tale requisito anche per l'elezione alla Camera dei deputati, nonché per l'accesso alla carica di Presidente della Repubblica: essa si giustifica anche per il fatto che dall'epoca in cui fu approvata la Costituzione la maggiore età è passata dai 21 ai 18 anni. Positiva, a suo giudizio, è anche la conferma di una riduzione del numero dei parlamentari.

Commentando le considerazioni critiche circa l'insufficiente definizione della funzione di rappresentanza delle autonomie da parte del Senato federale, ritiene che il rinvio al Regolamento per la previsione delle modalità con cui partecipano ai suoi lavori i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali consentirà di conferire alla Camera Alta un ruolo assai significativo, garantendo elementi di flessibilità.

Per quanto concerne la scelta operata dalla Camera dei deputati di prevedere una «contestualità forte» fra l'elezione dei senatori e quella dei Consigli regionali, sia pure con personale rammarico per il fatto che la composizione del Senato sarà influenzata dalle contingenze politiche regionali, ritiene tuttavia che si tratti di una decisione quasi inevitabile, essendo più difficile concepire una più ridotta durata delle Assemblee regionali a causa dello scioglimento del Senato federale.

Quanto alla composizione della Camera, si chiede se i deputati eletti nella circoscrizione Estero debbano anch'essi collegarsi a un candidato Primo ministro, come sembra dal testo, attribuendo così un significato politico anche alla rappresentanza dei cittadini residenti fuori dall'Italia.

Esprime apprezzamento, poi, per la modifica apportata dalla Camera dei deputati in base alla quale il Regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, mentre ritiene sbagliata la decisione di sopprimere la figura del «Capo dell'opposizione» in ragione del fatto che potrebbero esservi più compagni che si oppongono alla maggioranza, ritenendo invece tale istituto funzionale alla logica dell'alternanza: rileva che la figura del *leader* dell'opposizione potrebbe comunque affermarsi, pur in assenza di un'apposita norma costituzionale, anche nella prassi e in via regolamentare.

Le rilevanti modifiche approvate per quanto riguarda il procedimento legislativo offrono, a suo avviso, un risultato complessivamente migliore rispetto al testo licenziato dal Senato; in proposito, sottolinea la semplificazione che riduce lo spazio dei reciproci richiami da parte delle due Camere, garantendo termini certi per l'approvazione dei disegni di legge. La riduzione delle materie affidate alla competenza esclusiva del Senato e a quella bicamerale, conferisce inoltre maggiore equilibrio al rapporto fra le due Camere chiamate a svolgere funzioni distinte. Non desta preoccupazioni, a suo avviso, l'esclusione dal novero delle cosiddette leggi bicamerali di quelle che riguardano i diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione: infatti, la doppia lettura non dovrebbe essere considerata in sé uno strumento di verifica della costituzionalità, per la quale esistono altri rimedi, e comunque resta la facoltà di richiamo da parte del Senato federale.

Ritiene infondate le preoccupazioni espresse con riguardo all'attribuzione al Presidente della Repubblica di verificare la dichiarazione del Governo che qualifica essenziali per l'attuazione del suo programma, ovvero per la tutela dell'unità dell'ordinamento, le modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, attribuendo così la decisione definitiva alla Camera dei deputati in materie a competenza prevalente del Senato federale, poiché si tratta proprio di una funzione di garanzia che può essere esercitata obiettivamente, confrontando la materia trattata con i contenuti del programma di Governo che il Primo ministro ha esposto davanti alla Camera dei deputati. Si tratta di una soluzione che da un lato garantisce al Governo l'attuazione del proprio programma anche per gli aspetti che incidono nelle materie di legislazione concorrente, e che dall'altro evita un ricorso indiscriminato al richiamo con potere definitivo da parte della Camera dei deputati con conseguente svuotamento del ruolo del Senato federale. Osserva, inoltre, che il richiamo delle leggi sui principi fondamentali della legislazione concorrente è uno strumento utile per risolvere i possibili conflitti di competenza fra le Camere su quelle materie che sono affidate, per ambiti distinti, sia alla competenza esclusiva dello Stato, sia alla competenza legislativa concorrente, come avviene ad esempio per l'ordinamento sportivo.

Si rammarica per la soppressione dell'articolo 24 che disciplinava l'istituto della controfirma degli atti presidenziali; tuttavia da ciò non deriva una modifica sostanziale, rimanendo la materia disciplinata dalle prassi costituzionali fin qui formatesi; auspica comunque che la questione della regolazione dell'assunzione di responsabilità degli atti presidenziali possa essere risolta nel futuro.

Per quanto riguarda la forma di Governo, ritiene che il riferimento agli «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni» – introdotto con l'approvazione di un emendamento dell'opposizione – conferisca maggiore flessibilità alle norme che regolano la mozione di sfiducia, riferendosi ai partiti politici che formano tale maggioranza ed escludendo che questa debba essere votata dalle stesse persone che si sono candidate alle

elezioni collegandosi al Primo ministro. Appare invece eccessivamente rigida la disposizione di cui all'articolo 94, quarto comma, come riformulato, in base alla quale il Primo ministro deve dimettersi se la mozione di sfiducia è respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza.

Conclude, sottolineando che il testo approvato dalla Camera dei deputati propone un federalismo più equilibrato e di più agevole attuazione: in particolare, vanno in tale direzione le modifiche relative al riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117: la difficoltà di attuare in concreto il federalismo, sottesa alla vigente struttura del Titolo V, non giova anzitutto ai soggetti più deboli dell'architettura costituzionale, ossia alle Regioni e alle autonomie locali. La scelta di affidare la tutela dell'interesse nazionale al Parlamento in seduta comune, anziché al Senato federale, esalta, a suo avviso, la sua funzione politica, garantendole una più ampia ponderazione, e implica un coinvolgimento dell'opinione pubblica sull'unità dell'ordinamento.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) osserva che la riforma costituzionale in esame non ha subito significative modifiche con la lettura della Camera dei deputati e pertanto il giudizio della sua parte politica non può essere di segno diverso da quello negativo espresso durante l'esame al Senato in prima lettura. Infatti, l'impianto costituzionale che ne emerge appare privo di un equilibrio complessivo, al di là delle scelte opinabili che riguardano le singole norme.

Conferma il giudizio negativo sulla forma di Governo, a suo avviso squilibrata a favore del potere esecutivo e, in particolare, del Primo ministro, secondo un modello inedito nelle esperienze costituzionali assimilabili a quella italiana. Il meccanismo di scelta del *Premier*, la disciplina del rapporto fiduciario, l'indebolimento delle prerogative del Capo dello Stato, la disciplina dello scioglimento della Camera dei deputati e la sostanziale inutilizzabilità della sfiducia costruttiva offrono la prospettiva di una investitura popolare nei confronti di una persona che conserva la sua carica per cinque anni senza un effettivo bilanciamento da parte degli altri poteri costituzionali. In proposito, ricorda che la forma di Governo alla quale si fa riferimento, quella adottata nelle Regioni e negli enti locali, contrariamente alle attese ha determinato una complessiva instabilità del sistema, poiché al progressivo rafforzamento del potere del Presidente corrispondono tensioni politiche crescenti in tutte le Regioni.

La mancanza di flessibilità, un requisito essenziale nella fisiologia di ogni organizzazione federale, ostacola, a suo avviso, l'evoluzione dell'assetto costituzionale e la sua adattabilità nel tempo, dando luogo a una costruzione che rischia di durare solo il tempo dell'attuale contingenza politica.

Per quanto concerne la ripartizione delle competenze legislative, rileva che non si è superato il criterio della distribuzione a seconda delle

materie, a suo giudizio del tutto inadeguata per un ordinamento federale proprio perché non consente la necessaria flessibilità del procedimento legislativo. Non sono da sottovalutare, tuttavia, le integrazioni e le correzioni apportate dalla Camera dei deputati alle manchevolezze più evidenti delle norme vigenti.

Si sofferma quindi sulla posizione del Senato federale che, a suo giudizio, assume le caratteristiche di «Camera morta», comuni ad altre Assemblee di regimi bicamerali. La contestualità con l'elezione dei Consigli regionali finirà per favorire ancora di più il ruolo dei cosiddetti «governatori» e dei loro partiti personali, quale strumento di condizionamento della vita politica nazionale. Quanto alla garanzia che offrirebbe la verifica da parte del Presidente della Repubblica sulla fondatezza del richiamo alla Camera dei deputati dei disegni di legge considerati essenziali per l'attuazione del programma di governo, non condivide l'interpretazione ottimistica proposta dal Presidente Pastore poiché la dichiarazione del Governo circa la connessione con il programma di Governo esposto alla Camera dei deputati comporta una valutazione politica che non può essere ricondotta a un criterio giuridico nell'accertamento del quale il Presidente della Repubblica possa assumere una posizione neutrale. In sostanza, alla Camera alta viene attribuito un peso politico-istituzionale non significativo che si riflette, a suo avviso, sulla partecipazione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, privata di ogni concreta efficacia, mentre si abbandona l'ipotesi di una funzione di contrappeso che il Senato, quale organo di rappresentanza degli interessi territoriali, dovrebbe svolgere nei confronti dell'Assemblea a cui è riservato il rapporto fiduciario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PASTORE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

459ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Saporito.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA** – *Disposizioni concernenti la forma di governo regionale*

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA** – *Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione*

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **VIZZINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione*

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE** – *Modifica all'articolo 126 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*) sottolinea in premessa l'inopportuna, eccessiva natura politica delle motivazioni reali che sostengono il progetto riforma costituzionale, a cui viene collegata addirittura la sopravvivenza del Governo: le singole disposizioni, di conseguenza, appaiono come il frutto di uno scambio fra le varie componenti della maggioranza. Per la stessa ragione, si possono individuare norme dirette a predisporre una sorta di antidoto nei confronti di altre: è il caso del limite dell'interesse nazionale in contrapposizione al principio federalista, oppure della fiducia costruttiva nei confronti del «premierato assoluto» che caratterizza la forma di governo; è il caso, soprattutto, dell'attribuzione al Presidente della Repubblica di poteri di nomina che, seppure marginali, appartengono all'ambito della gestione diretta del potere politico, per bilanciare la perdita dell'unico vero potere di garanzia che gli è riconosciuto in un sistema parlamentare, quello di assicurare la continuità e il funzionamento delle istituzioni in caso di crisi governativa.

Rileva quindi che vi è una differenza sostanziale, sotto il profilo metodologico, dall'approvazione del nuovo Titolo V della Parte Seconda della Costituzione nella scorsa legislatura: in quella occasione, infatti, una maggioranza comunque compatta nell'esprimere un segnale politico verso un modello inteso a valorizzare il ruolo delle autonomie politiche e consapevole della imperfezione e non completezza di quella revisione, approvò il disegno di legge costituzionale sulla scorta del vasto consenso che si era determinato in seno alla Commissione bicamerale per le riforme.

Passando a esaminare le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, osserva che al Senato non viene riconosciuto in modo efficace la funzione di Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, tanto che le relative modalità di realizzazione sono rinviate a una successiva legge ordinaria. La stessa assegnazione dei seggi, che stabilisce un numero esiguo di senatori uguale per tutte le Regioni e un numero assai maggiore in ragione proporzionale alla loro popolazione, non corrisponde allo schema classico della rappresentanza tipico dei regimi federali. Anche la contestualità «forte» con le elezioni dei Consigli regionali, dà luogo a una condizione subalterna dei senatori al ceto politico locale. È infine pericolosa, a suo giudizio, la previsione di un parere del Senato sul decreto di scioglimento del Consiglio regionale, che potrebbe comportare gravi conflitti istituzionali qualora la maggioranza facesse prevalere i motivi di solidarietà politica o di ceto in favore o contro il governo regionale in carica.

Il procedimento legislativo a suo giudizio assume connotati caotici, che rischiano di determinare situazione di *impasse* o perfino di illegalità costituzionale, sol che si pensi alla possibile intesa dei Presidenti delle due Camere in ordine alla prevalente competenza dell'una o dell'altra su un particolare disegno di legge che si realizzi in difformità dalle previsioni di cui all'articolo 70, ma anche del riparto delle competenze disegnato dall'articolo 117; un'intesa rispetto alla quale sarebbe escluso qualunque sindacato.

Anche l'iniziativa del Primo ministro, che ha facoltà di invertire le competenze dei due rami del Parlamento sulle leggi cornice adducendo motivazioni di coerenza con il programma di Governo, determina effetti che inficiano il ruolo del Senato e il carattere federale dell'ordinamento, anche perché i rappresentanti degli enti territoriali partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto, e dunque senza un'effettiva capacità di partecipazione alla vita parlamentare. Nello stesso senso è la previsione di leggi di coordinamento statali, sulle quali non è chiara la competenza a legiferare, e il rinvio al Regolamento del Senato per la disciplina dei rapporti di informazione e collaborazione con gli organi delle Regioni e delle autonomie locali.

La consapevolezza da parte della stessa maggioranza della scarsa utilità di una costruzione costituzionale siffatta al fine di assicurare il carattere federale dell'ordinamento si evince, a suo parere, dal riconoscimento in Costituzione della Conferenza Stato-Regioni, che però non si accompagna ad analogo riconoscimento per la Conferenza unificata, penalizzando

così il ruolo delle autonomie locali e in palese contraddizione con la dichiarazione di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Gravi perplessità desta, inoltre, l'enumerazione di alcune competenze esclusive delle Regioni accanto ad altre competenze esclusive che vengono loro riconosciute in via residuale rispetto a quelle esclusive dello Stato e alle materie di legislazione concorrente. Peraltro, in alcuni settori assai importanti (istruzione, sanità e sicurezza) si prefigura un complicato ritaglio delle competenze legislative, con il solo fine di riproporre il modello di devoluzione di cui al disegno di legge costituzionale n. 1187, che implica una serie di regimi differenziati a seconda delle Regioni e incide profondamente su principi fondamentali come quello dell'uguaglianza dei cittadini.

La più chiara definizione del potere sostitutivo dello Stato, a suo avviso, non è sufficiente per bilanciare la rottura di un principio. Vi è, infatti, una inversione fra regola ed eccezione, per cui a ciascuna Regione è consentito di procedere per suo conto salva la possibilità di intervenire a tutela dell'unità dell'ordinamento in via eccezionale. Sarebbe stato necessario estendere e rafforzare i diritti anziché differenziarli e indebolirli.

Un giudizio sulle disposizioni concernenti l'attività della Camera dei deputati non può prescindere, a suo parere, dall'esame dei rapporti con l'Esecutivo. Infatti, la Camera politica si configura come mero sostegno del Governo perdendo il suo ruolo autonomo. Si dà vita così a un regime presidenziale di fatto, un modello che ritiene superato, poiché sussiste piuttosto l'esigenza di rafforzare la posizione del Parlamento e il suo ruolo di indirizzo e di controllo dell'Esecutivo dopo l'introduzione del principio maggioritario e l'affermarsi di ampie maggioranze. Un ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dal diverso *status* che connota i deputati della maggioranza e quelli dell'opposizione: questi ultimi sono privati delle tradizionali garanzie perfino per quanto riguarda la verifica dei poteri, che in un sistema elettorale maggioritario non dovrebbe essere riservata alla maggioranza della Camera di appartenenza. La diversità di *status* si determina, tuttavia, anche all'interno della maggioranza, con un gruppo di deputati fedeli al Primo ministro che possono determinare lo scioglimento della Camera dei deputati o il proseguimento della legislatura.

Giudica fuori luogo, poi, la figura dei deputati a vita che, inserendosi in un organo ridotto nel numero dei componenti, tra i quali sono compresi anche i rappresentanti della circoscrizione Estero, potrebbero alterare gli equilibri politici fra le compagini di maggioranza e di opposizione e, in definitiva costituire, uno squilibrio nel circuito fiduciario.

Ritiene, infine, che l'istituto della sfiducia costruttiva, previsto per bilanciare il potere di scioglimento attribuito al Primo ministro, sia contraddittorio rispetto al principio più volte sottolineato dalla maggioranza, di voler rispettare in ogni caso la volontà del corpo elettorale.

Sottolinea criticamente l'attribuzione della nomina di un rilevante numero di giudici della Corte costituzionale al potere politico, che potrebbe alterare il tradizionale equilibrio nei rapporti fra la componente di estrazione politica e le altre.

In conclusione, giudica il testo in esame come il frutto dell'illusione da parte della maggioranza di poter conservare in eterno il suo potere. Ne scaturisce un disegno che, a suo giudizio, produrrà un danno per il Paese, non solo sul piano istituzionale. Auspica, pertanto, che nella maggioranza riemergano i contrasti che hanno già contrassegnato il dibattito, in modo che la legislatura possa concludersi senza l'approvazione della riforma costituzionale.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*), pur condividendo l'esigenza di apportare alcune modifiche alla Costituzione del 1948 per adeguarla ai mutamenti che sono intervenuti nel sistema elettorale e al movimento verso un assetto federale dello Stato, ritiene che la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione non sia idonea per una revisione tanto ampia e profonda della forma di Stato e della forma di Governo. Infatti, sarebbe impossibile chiedere ai cittadini di pronunciarsi sulle singole modifiche apportate alla Costituzione, poiché il referendum riguarderebbe l'interno disegno di legge. Con il disegno di legge in esame, la maggioranza determina uno scardinamento di tutto l'impianto costituzionale; ciò, a suo giudizio, è scorretto metodologicamente, soprattutto di fronte ai continui proclami di alcune forze della maggioranza, che rivendicano la legittimità del loro potere in quanto derivante dall'espressione della volontà popolare.

Ricorda che la funzione principale delle Costituzioni liberal-democratiche è stata ed è quella di porre una serie di limiti all'esercizio del potere, individuando i diritti fondamentali e intangibili dei cittadini. Tale risultato viene perseguito attraverso la ricerca di un equilibrio fra i poteri, equilibrio che potrebbe essere verificato, dunque, per giudicare valido o meno il disegno di riforma dell'ordinamento.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Esprime apprezzamento per le correzioni che riguardano il riparto delle competenze legislative ricordando che la riforma del Titolo V approvata nella scorsa legislatura proponeva un numero eccessivo di materie concorrenti e l'assenza di una clausola di salvaguardia tale da evitare il ricorso alla funzione regolatrice della Corte costituzionale. Il risultato dopo l'esame della Camera dei deputati è tale che se la riforma si fosse limitata a quella parte, vi sarebbero state le condizioni per un consenso ampio, evitando il ricorso al confronto referendario. La forte contrapposizione che si determina sulla riforma costituzionale rischia invece di tradursi in una sconfitta per tutto il Paese, poiché determinerà lacerazioni profonde e durature proprio sulle regole fondamentali della vita politica.

Richiama quindi l'attenzione sui costi che implicherà la concreta attuazione del federalismo, costi che rischiano di rivelarsi insopportabili per la finanza pubblica.

Ritiene inopportuna la previsione di un accesso diretto dei Comuni alla Corte costituzionale, seppure filtrato in base ai limiti che saranno disposti dalla legge. Altrettanto critico è il giudizio sulla contestualità dell'elezione dei senatori con quella delle assemblee regionali, che determina un condizionamento della composizione del Senato da parte della vita po-

litica regionale, a sua volta progressivamente egemonizzata dai Presidenti delle Giunte eletti direttamente dai cittadini. Il mancato riconoscimento del diritto di voto ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali determinerà, inoltre, un indebolimento della loro posizione e del ruolo del Senato quale organo di rappresentanza delle istanze territoriali. A suo giudizio sarebbe stato preferibile riferirsi ai modelli tipici dei regimi federali, come il Senato statunitense o il *Bundesrat*, ovvero prevedere rinnovi parziali del Senato che avrebbero consentito di tener conto nella giusta misura delle dinamiche politiche locali.

Per quanto riguarda la forma di Governo, ritiene che il rafforzamento dell'Esecutivo avrebbe senso se si verificasse una debolezza del Governo in Parlamento e la presenza di partiti forti con mediazioni politiche extra-parlamentari. Ma il clima istituzionale, a suo avviso, è profondamente cambiato e l'idea di un rafforzamento del Governo nella situazione attuale appare anacronistica. Si dovrebbero invece assicurare le condizioni per un migliore funzionamento delle coalizioni di maggioranza e di minoranza, favorendo la progressiva armonizzazione di diverse culture politiche e l'attenuazione del potere di interdizione delle forze politiche minori o minoritarie.

Gli strumenti predisposti nel testo, dunque, finiscono per rafforzare piuttosto il potere di interdizione delle forze minori della maggioranza poiché si esclude il margine fisiologico di flessibilità che consente alle forze politiche di assumere posizioni articolate e di dare luogo a maggioranze parzialmente diverse su alcune rilevanti questioni. In tal modo, si pongono i presupposti per situazioni estreme, come quella di tenere in vita un Governo solo per scongiurare la minaccia di scioglimento ovvero, al contrario, provocare lo scioglimento anche qualora vi sia la necessità di dare luogo a un Governo di unità nazionale che veda la convinta partecipazione di altre componenti della Camera dei deputati. Vi sarebbe, a suo avviso, una rinuncia ai veri pregi della democrazia rappresentativa, che tra l'altro riconosce ai deputati la facoltà di apportare integrazioni e correzioni alle rispettive posizioni. Da questo punto di vista, si dovrebbe distinguere anche tra comportamenti trasformistici, come quelli che hanno determinato cambi di maggioranza nel 1994 e poi nel 1998 e la possibilità di adattamenti a seguito di riagggregazioni delle forze politiche che decidano di aderire a coalizioni diverse.

In proposito, ritiene che si dovrebbe considerare con più attenzione l'ipotesi di attribuire un premio di maggioranza alla coalizione vincente, revocabile qualora vengano meno le condizioni per la sussistenza della maggioranza. Si sofferma, infine, sulla mancanza di adeguate garanzie, la cui necessità è ancor più evidente dopo l'introduzione del principio maggioritario. In particolare, la fissazione di *quorum* più elevati per l'elezione dei Presidenti delle Camere e per l'approvazione dei rispettivi Regolamenti, nonché la previsione del ricorso in via preventiva alla Corte costituzionale da parte delle minoranze.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di evitare il referendum confermativo sulla riforma costituzionale, che approfondirebbe il solco fra le

parti politiche: a suo avviso, il bipolarismo dovrebbe essere inteso piuttosto come la possibilità di due compagini politiche che si alternano alla guida del Paese senza provocare traumi. Vi sarebbero, perciò, i tempi per consentire di raggiungere un risultato condiviso entro la fine della legislatura, anche se purtroppo sembra mancare la volontà politica da parte della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali nella seduta di ieri, dà conto nel dettaglio delle singole disposizioni.

Come già anticipato, l'articolo 1 disciplina le modalità di accesso alle misure compensative analoghe a quelle previste per le calamità naturali nel caso di gravi crisi di mercato. Alla AGEA sono assegnate le competenze per gli interventi di natura strutturale.

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni della legge n. 488 del 1992, al fine di permettere il massimo utilizzo delle risorse comunitarie per investimenti ed erogazioni, per scongiurare il rischio di una perdita dei contributi o la revoca di quelli già disposti.

L'articolo 3 chiarisce in via definitiva che i crediti vantati nei confronti della soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I per obbligazioni contrattuali anteriori alla sua istituzione sono a carico della gestione obbligatoria commissariale, con estinzione degli eventuali pignoramenti intrapresi.

L'articolo 4 reca un'interpretazione autentica per chiarire che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti anche a personale interno.

L'articolo 5 riguarda l'utilizzo dei fondi stanziati per il finanziamento del programma *Eurofighter* disposti dalla legge finanziaria per il 2003 e bloccati dalla legge finanziaria per il 2004. Al fine di superare tale blocco si prevede l'utilizzazione di quei fondi quali contributi pluriennali per forniture di interesse nazionale. Si prevede inoltre che le risorse siano escluse da eventuali procedure concorsuali.

L'articolo 6, infine, prevede l'esclusione dell'applicazione dei vincoli di spesa per incarichi di studio, di ricerca e consulenza delle strutture affidate a Ministri senza portafoglio.

Soffermandosi, quindi, sulle questioni poste nella seduta di ieri dal senatore Villone, precisa che le risorse assegnate alla AGEA provengono da fondi precedentemente destinati al Mezzogiorno, ma inutilizzabili in quanto corrispondenti a norme che erano state oggetto di rilievi da parte dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 5, lettera *b*), la modifica a suo avviso è difficilmente inquadrabile nell'intenzione del legislatore, anche perché la relazione illustrativa non si sofferma su di essa in modo dettagliato. Potrebbe ritenersi che essa sia volta a impedire che i contributi destinati al programma *Eurofighter* siano distolti dalla loro finalizzazione nell'ambito di procedure concorsuali nelle quali essi potrebbero essere «aggrediti» da eventuali creditori.

Conclude, proponendo alla Commissione di valutare favorevolmente il disegno di legge in titolo.

Il presidente PASTORE, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge osserva che la facoltà di conferire incarichi dirigenziali anche al personale interno rappresenta una novità rispetto alla norma di cui al citato decreto legislativo n. 165. Si pone pertanto per la Commissione l'esigenza di valutare se è sufficiente proporre un'interpretazione autentica o se al contrario si deve formulare una disposizione integrativa che inserisca *ex novo* la norma.

A proposito dell'esclusione delle procedure concorsuali dei contributi per forniture di interesse nazionale, chiede al rappresentante del Governo di precisare se l'esclusione riguardi anche eventuali procedure esecutive individuali.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, conferma che le risorse assegnate alla AGEA comportano una riduzione di fondi precedentemente stanziati e destinati al Mezzogiorno ma derivano da una operazione di natura solo contabile per finalità sulle quali si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 5, lettera *b*), conferma le precisazioni riferite dal relatore a proposito dell'esclusione dei contributi dello Stato destinati a forniture di interesse nazionale dalle procedure concorsuali anche straordinarie.

Per quanto riguarda poi l'articolo 4, si riserva di fornire il parere del Governo sulla questione posta dal presidente Pastore della necessità di provvedere attraverso una formulazione integrativa e non soltanto interpretativa dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si riserva di precisare ulteriormente anche la portata normativa della disposizione di cui all'articolo 5, lettera *b*).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 9 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruce M. Rich, direttore dei programmi internazionali dell'associazione «Environmental defense».

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA avverte che, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, è prevista la resocontazione stenografica della seduta.

Il PRESIDENTE comunica altresì che è stata disposta la trasmissione radiofonica dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione di Bruce M. Rich, direttore dei programmi internazionali dell'associazione «Environmental defense»

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 settembre 2003.

Il presidente PROVERA dopo aver ringraziato il dottor Bruce M. Rich per aver accettato l'invito, introduce i temi dell'audizione.

Il dottor RICH svolge una relazione introduttiva.

Intervengono, ponendo quesiti e avanzando richieste di chiarimenti il presidente PROVERA, i senatori PIANETTA (*FI*) e MARTONE (*Verdi-U*).

Replica quindi agli intervenuti il dottor RICH.

Il presidente PROVERA esprime apprezzamento per le delucidazioni fornite alla Commissione dal dottor Rich e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

150^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CICU risponde all'interrogazione n. 3-01789 del senatore Palombo ed altri, precisando che la difesa ha costantemente posto attenzione al problema dello sbocco occupazionale del personale militare, inclusi i carabinieri ausiliari, che al termine delle ferme contratte non ha avuto uno sviluppo di carriera nelle Forze armate o nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Sottolinea che la questione della continuità occupazionale dei carabinieri ausiliari congedati è stata affrontata in vario modo. Per il personale richiamato dall'interrogazione in titolo, risultato idoneo al termine della ferma biennale, ma non prescelto per la ferma quadriennale, il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 116 aveva previsto la possibilità di essere richiamato in servizio dall'Arma per le esigenze delle Forze di completamento; tale normativa è stata poi reiterata anche nel 2003.

Tale transito nelle Forze di completamento ha consentito al personale in argomento di partecipare ad ulteriori selezioni per l'ammissione alla ferma quadriennale con l'attribuzione di un punteggio incrementale. Detta possibilità, tuttavia, non determinava la certezza di essere collocato favorevolmente nella relativa graduatoria di merito ai fini dell'ulteriore trattamento in servizio, attesa la procedura selettiva a cui ogni candidato è stato sottoposto.

Al personale in congedo, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, così come peraltro specificato nelle lettere informative inviate ai medesimi, era comunque garantita la conservazione del posto di lavoro eventualmente ricoperto prima del richiamo nelle forze di completamento.

Sempre nell'ottica di dare il giusto riconoscimento a tale personale l'articolo 4 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 198 e successive modifiche, prevede che, al termine della ferma di leva, i carabinieri ausiliari possano permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti, commutando i periodi di ferma ordinaria in ferma quadriennale, nel limite del 30 per cento del volume organico delle immissioni annuali. A tal riguardo, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha dato il massimo impulso ai carabinieri ausiliari, non emanando nell'ultimo triennio alcun bando di concorso per il concorso per il personale diverso da quest'ultimi.

A ciò si deve aggiungere che ulteriori opportunità occupazionali in favore anche dei carabinieri ausiliari congedati, sono state introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Replica il senatore PALOMBO (AN), per dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta. Invita comunque a tenere conto del livello di preparazione professionale dei soggetti menzionati.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-01809.

La seduta termina alle ore 10,05.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

583^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORO (*LP*) chiede chiarimenti in merito all'ordine dei lavori per il prosieguo dell'esame della manovra di bilancio, con particolare riferimento all'illustrazione del *maxi*-emendamento presentato dal Governo, nonché del disegno di legge n. 3233 (conversione in legge del decreto-legge n. 282 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).

Il presidente AZZOLLINI conferma che, come convenuto nel corso della seduta notturna di ieri, la Commissione procederà ad esaminare il *maxi*-emendamento nella seduta pomeridiana di domani, giovedì 2 dicembre. Conferma altresì che l'esame del decreto-legge n. 282 sarà invece avviato sin dall'odierna seduta notturna. Si riserva comunque di rivedere la suddetta programmazione, d'intesa con la Commissione, in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dei lavori.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state concluse le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 3223. Ricorda altresì che è stato accantonato l'emendamento 5ª.2.Tab.2.3 al disegno di legge n. 3224, per il quale la Commissione ha ritenuto necessario un chiarimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invita pertanto il sottosegretario Viespoli, al quale rivolge un sentito ringraziamento per la tempestività con cui ha accolto l'invito ad intervenire ai lavori della Commissione, nonostante il breve preavviso, ad illustrare tale proposta emendativa.

Il sottosegretario VIESPOLI illustra l'emendamento 5ª.2.Tab.2.3, per i profili di competenza del Ministero del lavoro, sottolineando che esso è stato presentato al fine di tener conto della recente riorganizzazione del Ministero, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2004, che si caratterizza per l'introduzione della figura del Segretario generale come vertice dell'Amministrazione, in luogo dei due Capi-dipartimento. In proposito, osserva tuttavia che la diversa articolazione non determina mutamenti dal punto di vista della dimensione finanziaria complessiva, sottolineando altresì che l'emendamento in esame non modifica comunque le dotazioni dei principali strumenti di intervento del Ministero, in particolare del Fondo per l'occupazione, che è correttamente dimensionato rispetto alle effettive esigenze.

Con riferimento a detta proposta emendativa, il senatore MARINO (*Misto-Com*), pur prendendo atto delle precisazioni del Rappresentante del Governo, lo invita tuttavia a illustrare le ragioni della sensibile riduzione dei finanziamenti stanziati per il Fondo per l'occupazione, che sembrerebbe evincersi confrontando lo stanziamento originario presente nella Tabella allegata al disegno di legge di bilancio per il 2005 e quello della Tabella modificata dal citato emendamento 5ª.2.Tab.2.3.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) chiede a sua volta chiarimenti in merito agli stanziamenti destinati agli Istituti di patronato, che sembrerebbero essere stati sensibilmente decurtati, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Giudica altresì opportune delucidazioni in merito agli effetti della riorganizzazione ministeriale, con riguardo agli ambiti occupazionali e agli ammortizzatori sociali.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede al sottosegretario Viespoli di dar conto altresì dell'incremento dei costi conseguenti alla riorganizzazione del Ministero, che prevede ora ben tredici direzioni generali, con particolare riferimento alle cospicue risorse assegnate al Gabinetto del Ministro. Si tratta, conclude, di una questione delicata, tanto più in considerazione del considerevole onere già sostenuto a seguito della riorganizzazione avvenuta nel 2003.

Il sottosegretario VIESPOLI fornisce i chiarimenti richiesti sull'emendamento 5ª.2.Tab.2.3, presentato al disegno di legge di bilancio, rilevando, nel merito, che per il Fondo di occupazione si registra uno scostamento rispetto alle previsioni valutate nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati, nonché una differenza di 300 milioni di euro, in parte attribuibile alla vicenda relativa ai lavoratori sottoposti ad amianto ed in parte a maggiori afflussi del 2004. Sulla questione degli Istituti di patronato, inoltre, sono state presentate previsioni pari all'80 per cento delle previsioni assestate per 2004. Per quanto concerne poi la diversa articolazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fa presente che dopo l'avvenuta riorganizzazione, i centri di costo sono stati adeguati al nuovo complesso delle direzioni generali, senza che ciò determinasse comunque una modifica sostanziale sul piano dei saldi.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal sottosegretario Viespoli. In considerazione della rilevanza delle questioni connesse all'emendamento 5ª.2.Tab.2.3, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, e di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria 2005.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame della proposta 5ª.2.Tab.2.3 viene, pertanto, rinviato.

Si passa indi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, sono stati dichiarati inammissibili, relativamente all'articolo 3, gli emendamenti 3.6, 3.29, 3.42, 3.43 e 3.45.

Il senatore MORO (*LP*) interviene per illustrare l'emendamento 3.2, che reca norme in materia di compensazione dei crediti di imposta, rilevando che tale proposta mira a risolvere un annoso problema che penalizza numerose imprese, auspicandone, pertanto, l'approvazione.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti, a sua firma, diretti ad assicurare un incremento di risorse per l'organizzazione giudiziaria (3.7), nonché per l'amministrazione penitenziaria (3.8 e 3.9).

Al riguardo, coglie l'occasione per stigmatizzare la consistente riduzione di risorse a favore del Ministero della giustizia, rilevando che in tale settore viene persino ignorata la regola restrittiva che limita al 2 per cento la crescita delle spese delle pubbliche amministrazioni. Giudica, in particolare, preoccupante che la quota della spesa pubblica destinata al settore si sia ridotta dall'1,7 all'1,6 per cento, a fronte delle note difficoltà in cui versa il sistema giudiziario italiano, come testimonia la mancata immissione in ruolo di magistrati dall'anno 2000, la carenza di organico del personale amministrativo (pari all'11 per cento), nonché l'eccessiva durata dei processi. Si pone, a suo avviso, il rischio che, senza ulteriori stanziamenti, prima della fine del prossimo anno non vi siano sufficienti risorse neanche per consentire la prosecuzione delle attività ordinarie, tanto più qualora dovesse entrare a regime la riforma dell'ordinamento giudiziario, i cui oneri incideranno sul finanziamento complessivo stanziato con la manovra in esame.

Sottolinea infine che gli emendamenti 3.8 e 3.9 affrontano la grave situazione che caratterizza le carceri italiane, che incontrano difficoltà a garantire persino i servizi minimi, quali l'assistenza medica e farmaceutica.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.23, diretti ad incrementare gli stanziamenti nel settore della pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle spese per la formazione, l'addestramento, nonché l'acquisto di mezzi operativi e strumentali per le forze dell'ordine. Al riguardo giudica opportuna l'approvazione di tali proposte, soprattutto al fine di favorire l'effettiva sicurezza dei cittadini, che ricorda essere peraltro fra gli obiettivi annunciati dal Governo.

Il senatore MORO (*LP*), su invito del senatore PIZZINATO (*DS-U*), illustra l'emendamento 3.27, diretto a modificare i criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, al fine di tenere conto del differente livello del costo della vita fra il Nord ed il Sud del Paese.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 3.31, volto ad assicurare un effettivo contenimento della spesa pubblica per i mezzi di trasporto. Evidenzia, inoltre, che nella medesima direzione si pone anche l'emendamento 3.36, sempre a sua firma, che riduce al 50 per cento il tetto complessivo, attualmente pari al 90 per cento, della spesa effettuata dalle amministrazioni pubbliche per i mezzi di trasporto, rispetto all'ammontare stanziato per l'anno 2004. In proposito ritiene che le necessità connesse all'utilizzo di mezzi di trasporto, potrebbero anche essere risolte con il ricorso a buoni-taxi, che – a fronte dell'elevato costo medio per la gestione delle vetture pubbliche – determinerebbe comunque rilevanti risparmi.

Con riferimento all'emendamento 3.37 del relatore, che il senatore MORANDO (*DS-U*) giudica di dubbia ammissibilità, il sottosegretario VEGAS interviene per sottolinearne l'importanza, soprattutto al fine di

chiarire che il contenimento della spesa dovrebbe essere rivolto specificamente alle autovetture e non, più in generale, ai mezzi di trasporto, atteso che in questo modo si finiscono per includere anche altre tipologie, come ad esempio taluni veicoli militari.

Essendo stati dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, ha indi la parola il relatore Paolo FRANCO (*LP*), il quale esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al suddetto articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.2, 3.32 e 3.33, per i quali dichiara di rimettersi al Governo, e dell'emendamento 3.37, da lui sottoscritto, di cui raccomanda senz'altro l'approvazione.

Il sottosegretario VEGAS, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 3.2, giudica opportuna un'ulteriore riflessione sulle tematiche affrontate ed invita pertanto il presentatore a ritirarlo.

Anche con riferimento alle proposte sostenute dal senatore Legnini, senza negare l'opportunità di accrescere le risorse per il sistema giudiziario, invita al ritiro, giudicando che gli incrementi di risorse indicati non siano risolutivi.

Quanto all'emendamento 3.36, giudicherebbe opportuna una sua riformulazione, ritenendo eccessiva la percentuale del 50 per cento prevista come limite all'incremento delle spese per i mezzi di trasporto delle pubbliche amministrazioni. Coglie poi l'occasione per ribadire il proprio parere favorevole nei confronti dell'emendamento 3.37 del relatore.

Relativamente all'emendamento 3.30, pur esprimendo le proprie perplessità sull'effettiva utilità dello stesso, egli dichiara di rimettersi alla Commissione.

Conclusivamente, esprime un orientamento contrario sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 3.32 e 3.33, che giudica interessanti, suggerendone tuttavia l'accantonamento al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) appone la propria firma agli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.19 e 3.20.

Il senatore SALERNO (*AN*) coglie l'occasione per chiedere alcuni chiarimenti in merito ai profili di copertura dell'emendamento 3.2, rilevando che lo stesso non sembra avere effetti di spesa, in quanto la compensazione dei crediti di imposta si configura come una mera partita di giro tra contribuenti e fisco.

Il presidente AZZOLLINI fa presente al senatore Salerno che l'emendamento 3.2 ha rilevanti effetti finanziari, specialmente in termini di cassa, ed impatta su tutti i saldi di finanza pubblica.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore MORO (*LP*), il quale, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per le sue valutazioni, insiste per la votazione dell'emendamento 3.2, riservandosi, in caso di reiezione, una sua eventuale ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2, giudica assai rilevante la proposta in esso contenuta, poiché la compensazione dei crediti di imposta è una questione che necessita di regolarizzazione. Sono state soprattutto le imprese a sollevare tale problematica che, peraltro, si affianca ad una manovra di bilancio che non dispensa alcun tipo di sostegno ad esse. Infatti, i presunti tagli fiscali hanno del tutto trascurato il mondo imprenditoriale che sta vivendo una stagione di forti difficoltà. Per tali ragioni, la proposta di cui è firmatario il senatore Moro, per quanto limitata nel suo ammontare, costituirebbe un primo passo positivo nel rapporto tra fisco e mondo delle imprese.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è respinto.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il proprio voto di astensione sugli emendamenti 3.15, 3.16 e 3.17 presentati dalla propria parte politica, in quanto non ne condivide la norma di copertura, che prevede una riduzione di spesa per gli interventi a favore di immigrati, profughi e rifugiati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.25, ne segnala la rilevanza, soprattutto laddove esso mira ad intervenire sull'articolo 40, comma 13, primo periodo, del disegno di legge n. 3223 in esame, nel senso di eliminare l'automatismo nella revisione dei parametri degli studi di settore. È del resto significativo che il tenore di tale proposta sia stato, nelle scorse settimane, illustrato da parte dell'Esecutivo ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse la propria posizione, dimostrando l'effettiva disponibilità a mantenere gli impegni assunti.

Il senatore MORO (*LP*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l'attenzione manifestata alle problematiche recate dall'emendamento 3.25, insiste perché lo stesso sia posto in votazione, riservandosi,

in caso di reiezione, una sua eventuale ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.25 e 3.26.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.27, il cui intento è, a suo avviso, per lo più propagandistico.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.27 che, anziché risolvere il problema della differenziazione del costo della vita tra il Nord ed il Sud del Paese, rischia soltanto di accentuare le attuali disparità di condizioni, non considerando specialmente i problemi di qualità e quantità dei servizi che penalizzano soprattutto il Mezzogiorno.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.27 e 3.28.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), dopo avervi apposto la propria firma, invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.30.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) appone la propria firma sull'emendamento 3.30.

Posto ai voti l'emendamento 3.30 è respinto.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per le valutazioni espresse, ritira l'emendamento 3.31, riservandosi di riformulare l'emendamento 3.36.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) sollecita i firmatari degli emendamenti 3.32 e 3.33 ed il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sui contenuti di tali proposte, rilevando l'ambiguità delle stesse.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI*) solleva perplessità sugli emendamenti 3.32 e 3.33 il cui scopo sembrerebbe quello di porre termine, attraverso un'amnistia preventiva del tutto anomala, ad un contenzioso innescato da presunte irregolarità registrate nel conferimento di taluni incarichi.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che debbano essere forniti chiarimenti anche in relazione al richiamo, effettuato da entrambi gli emendamenti in esame, al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1994.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) esprime riserve sui criteri attraverso i quali è stata giudicata l'ammissibilità degli emendamenti 3.32 e 3.33.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver fatto presente che non è più possibile ritornare in questa sede sul sindacato di ammissibilità degli emendamenti, fa presente al senatore Marini che gli emendamenti in questione non prospettano di certo alcun tipo di amnistia, anche perché gli stessi si riferiscono a procedimenti contabili ed amministrativi. Tuttavia, in accoglimento delle richieste di chiarimento sollevate dai diversi senatori intervenuti, nonché tenuto conto delle valutazioni espresse in precedenza dal sottosegretario Vegas, propone di accantonare gli emendamenti 3.32 e 3.33, nonché di rinviare alla successiva seduta il seguito dell'esame congiunto, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene, infine, di accantonare l'esame degli emendamenti 3.32 e 3.33, nonché di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

584ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

In apertura di seduta, il presidente AZZOLLINI propone di concludere l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, tenuto conto che il Governo ha fornito i chiarimenti richiesti con riguardo all'emendamento 5ª-2.Tab.2.3.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) prende atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario VIESPOLI nella seduta antimeridiana.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 5ª-2.Tab.2.3 viene posto ai voti e approvato.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio ed avverte che non risultano presentati ordini del giorno riferiti al suddetto provvedimento.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che nel corso della precedente seduta sono stati esaminati e votati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 3, acquisendo i pareri del relatore e del Governo, dichiara, a rettifica della declaratoria di inammissibilità precedentemente resa, che la proposta 3.6 è ammissibile.

Posto ai voti l'emendamento 3.6 viene, poi, respinto dalla Commissione.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.34 e 3.35.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) si rammarica dell'inammissibilità della proposta 3.29 di cui è primo firmatario.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di riformulare l'emendamento 3.36, introducendo una progressione dalla percentuale del «90 per cento» ivi indicata, fino all'80 per cento per l'anno 2006 e al 70 per cento per l'anno 2007.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.36 (testo 2), come testé riformulato.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.36 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) il quale esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento 3.37. A suo avviso, infatti, tale proposta – che ritiene basata per lo più su valutazioni di tipo propagandistico che non su reali finalità di risparmio di spesa – dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto, se si sostituisce il concetto generale di mezzi di trasporto, con la più ristretta categoria delle autovetture, si finisce per ridurre drasticamente la portata applicativa della disposizione e, conseguentemente, l'entità del risparmio di spesa. Ritiene pertanto che si tratti di un emendamento che necessiterebbe di copertura finanziaria e che, perciò stesso, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Ritiene inoltre che la previsione contenuta nella seconda parte dell'emendamento, riferita al comma 6, dell'articolo 3, non sia idonea a compensare tale minor risparmio di spesa.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*), precisa che l'emendamento in questione è stato predisposto proprio per evitare che la finalità di realizzare un risparmio di spesa, in sé certamente condivisibile potesse recare pregiudizio alla piena funzionalità logistica dei mezzi di trasporto in generale. Le considerazioni in materia di copertura non possono perciò essere affrontate sulla base di semplici valutazioni di ordine numerico, ma vanno inquadrate in un'ottica di tipo complessivo.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di condividere le considerazioni svolte dal Relatore.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) ricorda che, nell'ambito della propria esperienza di Governo, aveva avuto modo di constatare che generalmente sono gli «altri mezzi di trasporto», e non le autovetture a determinare il maggior impatto in termini di costi amministrativi, considerando anche che le autovetture vengono utilizzate con frequenza maggiore, il che permette di diminuirne il costo unitario di utilizzo.

Chiede pertanto chiarimenti al Relatore e al rappresentante del Governo in ordine alle dinamiche di aumento numerico dei mezzi di trasporto e delle relative spese.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) ritiene che l'impatto dei costi prodotti dai mezzi di trasporto diversi dalle autovetture non debba essere eccessivamente enfatizzato, ribadendo le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla necessità di valutare l'emendamento in esame e gli effetti che produrrebbe rispetto all'attuale formulazione del comma 5, dell'articolo 3, in un'ottica complessiva che coniughi i profili del risparmio con quelli della funzionalità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa prova e controprova richiesta dal senatore MORANDO (*DS-U*), l'emendamento 3.37 viene posto ai voti ed approvato.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.44.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra dettagliatamente l'emendamento 4.1, relativo al problema della limitazione delle spese per gli investimenti, con particolare riguardo al fondo per le aree sotto utilizzate e alle limitate risorse destinate per gli incentivi alle imprese. In particolare, esprime profonde perplessità in ordine alla scelta di ridurre ulteriormente le risorse per il Mezzogiorno, in contrasto con l'attuale disponibilità dei fondi relativi al quadro comunitario di sostegno.

Ritiene pertanto necessario inserire una disposizione di carattere derogatorio che permetta di escludere talune voci di particolare importanza dal *plafond* di contenimento della spesa.

Illustra inoltre l'emendamento 4.4, precisando che la scelta del Governo di destinare al Mezzogiorno il 30 per cento delle spese in conto capitale, appare in contrasto con gli impegni precedentemente assunti, che si basavano su una quota di almeno il 40 per cento.

Nel fare presente come il Mezzogiorno abbia subito un preoccupante arresto del proprio tasso di crescita – che sino a periodi relativamente recenti era superiore a quello settentrionale – lamenta lo stato di abbandono in cui viene oggi lasciato il meridione, che non può pertanto più contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese nel suo complesso.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) illustra gli emendamenti 4.3a e 4.4a, precisando che si tratta di adeguamenti di mero *drafting* legislativo.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione di quelli a sua firma.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del Relatore. Precisa, inoltre, che l'attuale formulazione dell'articolo 4, anziché

limitare i pagamenti riferiti all'anno 2005, consentirà di attivare con maggior efficienza e tempestività i flussi di spesa per investimenti, tenendo conto che è stato previsto un vero e proprio fondo di cassa a favore degli enti locali, anche di piccole dimensioni.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

L'emendamento 4.3a viene posto ai voti e approvato.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CADDEO (*DS-U*) esprimendo la propria delusione per l'approccio a suo avviso eccessivamente lapidario con il quale il rappresentante del Governo ha affrontato il serio problema della spesa degli enti locali. Nel ricordare che l'emendamento 4.4 avrebbe l'apprezzabile effetto di escludere il Mezzogiorno dall'attuale «blocco» delle spese, preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 4.4 viene quindi posto ai voti e respinto.

Viene posto ai voti e approvato l'emendamento 4.4a.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati e che è pervenuta la relazione tecnica relativa all'emendamento 5.2a del Governo che, dunque, risulta ammissibile. L'ammissibilità stessa dell'emendamento è stata infatti condizionata alla presentazione della suddetta relazione tecnica (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, rimettendosi alla valutazione del Governo sull'emendamento 5.2a.

Il sottosegretario VEGAS, nell'esprimere parere conforme a quello del Relatore, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 5.2a, che costituisce una riscrittura del comma 1, volta a superare taluni problemi e inconvenienti applicativi, confermando inoltre che il previsto limite ai prelievi si applica ai soggetti, titolari di conti di tesoreria statale, già individuati dalla precedente normativa. Tale emendamento, è volto infatti ad individuare con precisione i soggetti titolari di conti di tesoreria, nell'ambito dell'elenco delle pubbliche amministrazioni allegato alla finanziaria, con le esclusioni previste dalla normativa vigente, senza peraltro produrre

cambiamenti sulla finanza pubblica rispetto all'attuale formulazione del comma 1.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime perplessità in ordine alla relazione tecnica riferita all'emendamento 5.2a in quanto, a suo avviso, tale proposta porterebbe a ridurre gli enti interessati dal cosiddetto «blocco della tesoreria», determinando per ciò stesso un minor risparmio di spesa rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ritiene pertanto che tale emendamento, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Morando, in quanto il disegno di legge si riferisce a tutti gli enti che hanno acceso conti presso la tesoreria, laddove l'emendamento 5.2a limita il novero di tali enti a quelli previsti nell'allegato 1. Ritiene pertanto evidente che tale limitazione produce un maggior esborso da parte dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone di accantonare l'emendamento 5.2a e di richiedere al rappresentante del Governo degli elementi di chiarimento ad integrazione della suddetta relazione tecnica.

La Commissione conviene, infine, di accantonare l'emendamento 5.2a e il relativo sub-emendamento 5.2a/1.

L'emendamento 5.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) interviene per dichiarazioni di voto sull'emendamento 5.7, richiamando l'attenzione della Commissione sulla precaria situazione in cui attualmente versano gli Enti parco sotto il profilo dei servizi. Ricorda infatti che per il parco nazionale d'Abruzzo, che costituisce una delle riserve più importanti del Paese si pone, annualmente, un cronico problema di inadeguatezza delle risorse disponibili, che rende necessario prevedere periodicamente finanziamenti aggiuntivi per coprire le spese per il personale.

Nel ricordare che gli Enti parco rappresentano una piccola ma significativa forma di economia sostenibile, auspica un mutamento dei pareri del Relatore e del rappresentante del Governo, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6 (in allegato al resoconto è pubblicato l'aggiornamento della

relazione tecnica sull'articolo 6 integrata con gli effetti finanziari delle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati).

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per mancanza della copertura finanziaria gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.6, 6.13, 6.20, 6.34, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.57, 6.69, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.101, 6.106, 6.107, 6.111, 6.112, 6.191 limitatamente al secondo periodo, 6.195, 6.196, 6.198 e 6.225. Dichiara, inoltre, inammissibili per estraneità alla materia gli emendamenti 6.0.7 e 6.0.11.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara preliminarmente di sottoscrivere gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.19, 6.21, 6.26, 6.33 e 6.54.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra gli emendamenti di cui è firmatario con i quali si intende recepire le istanze manifestate da parte degli enti locali in merito alle modalità di contabilizzazione delle spese per investimento ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno. Le proposte emendative mirano pertanto ad escludere le spese per investimento dal calcolo per la verifica del superamento del predetto limite, onde consentire agli enti locali una maggiore possibilità di spesa. Fa presente al riguardo che, se la norma mantenesse il rigore attuale, le regioni avrebbero difficoltà anche ad effettuare le spese sostenute per investimenti cofinanziati dalla Comunità europea. Un altro emendamento mira ad escludere i comuni con una popolazione tra il 3.000 e i 5.000 abitanti, le comunità montane e l'unione dei comuni, dall'applicazione del Patto. Ritiene, inoltre, che le modalità di calcolo previste dal comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria per la verifica del rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno siano fortemente sfavorevoli per le province. Risulta poi fortemente lesivo del principio di autonomia la previsione contenuta al comma 22, secondo cui gli enti locali devono comunicare alla Corte dei conti gli atti di conferimento degli incarichi di consulenza. Uno specifico emendamento è stato quindi presentato anche al fine di correggere la previsione del comma 23, secondo cui i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR n. 380 del 2001 sono destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento. È inoltre necessario correggere le disposizioni dell'articolo 38 del disegno di legge finanziaria, in materia di estimi catastali nonché quelle in materia di finanza regionale e locale, prevedendo a tale riguardo l'istituzione di tributi di scopo. Invita infine il relatore ed il rappresentante del Governo a prendere in considerazione la proposta proveniente dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che prevede la compartecipazione dei comuni alla lotta al sommerso.

Illustra, infine, l'emendamento 6.152 segnalando che riguarda gli oneri di urbanizzazione.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.5 sottolineando l'esigenza di tutelare i comuni di piccole dimensioni e osservando che la norma prevista nel disegno di legge finanziaria scoraggia fortemente la costituzione in forme associative da parte degli enti locali.

Illustra poi l'emendamento 6.58 in materia di ripartizione tra amministrazioni comunali e regionali degli oneri relativi alle spese sostenute per il ricovero di minori presso strutture ospedaliere, in funzione della classe demografica del comune.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.19 finalizzato a rendere più efficace il Patto di stabilità interno. L'emendamento, se approvato, consentirebbe alle amministrazioni locali di conoscere per tempo le caratteristiche del Patto per gli anni a venire. Ritiene infatti che gli enti locali siano in grado di conseguire risparmi più certi, quanto prima è noto il quadro finanziario di riferimento. In tale contesto è quindi necessario selezionare adeguatamente gli investimenti effettuati dagli enti locali, elaborando una metodologia che consenta di premiare le amministrazioni che realizzano una spesa più virtuosa.

Su richiesta del presidente AZZOLLINI il rappresentante del Governo, sottosegretario VEGAS, illustra l'emendamento 6.51 che modifica la classificazione delle province aggiungendo, accanto al dato relativo alla classe demografica, anche quello della estensione territoriale.

Intervengono quindi i senatori CASTELLANI (*Mar-DL-U*) e CICCANTI (*UDC*) per sottolineare che il suddetto emendamento richiederebbe una copertura finanziaria, nonché il senatore CADDEO (*DS-U*) per rilevare l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra gli emendamenti 6.63 e 6.33 e si rammarica dell'inammissibilità dichiarata con riferimento all'emendamento 6.106. Illustra inoltre l'emendamento 6.189, rilevando che l'economia derivante dalla riduzione da quattro a due del periodo di collocazione in disponibilità dei segretari comunali e provinciali non avvantaggia gli enti locali, poiché la spesa relativa è sostenuta dall'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali. Manifesta infine apprezzamento per le proposte emendative finalizzate alla riduzione delle spese sostenute per attività di consulenza da parte degli enti locali.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) illustra gli emendamenti 6.68 e 6.86, in materia di calcolo del limite di spesa ai fini del Patto di stabilità interno e di spese per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 6.109.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) illustra l'emendamento 6.138, in materia di spese correnti e relativi pagamenti con riferimento alle regioni a Statuto speciale e alla province autonome di Trento e Bolzano.

Dati per illustrati tutti gli altri emendamenti, il presidente AZZOLLINI invita il relatore, senatore Franco, ed il rappresentante del Governo, sottosegretario Vegas, all'espressione dei pareri.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione di quelli a sua firma e di quelli presentati dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce le motivazioni alla base delle modifiche proposte dal Governo all'articolo 6, facendo presente che le stesse mirano a rendere il Patto di stabilità interno più coerente rispetto alle esigenze derivanti dal rispetto dei parametri di Maastricht. In tale contesto è quindi necessario limitare a quelle proposte dal Governo le eccezioni ai fini del calcolo del limite di spesa previsto dal Patto di stabilità interno, pena l'inefficacia dello strumento stesso. Esprime pertanto sugli emendamenti il medesimo parere del relatore.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 6.1, osservando che la proposta di sopprimere l'intero articolo 6 del disegno di legge finanziaria si giustifica in considerazione del fatto che l'articolo esprime una delle scelte più importanti ma al tempo stesso non condivisibili della manovra finanziaria. Se la manovra vale nel complesso 24 miliardi di euro, ben 9,5 miliardi di euro sono ricavati mediante gli interventi di cui all'articolo 6. Si tratta, dunque, di una riduzione consistente che però non è opportuna in quanto è operata in modo iniquo e con un grande impatto – pari a circa 7,6 miliardi euro – a carico degli enti locali. Gli interventi infatti colpiscono i comuni nella loro capacità di fare investimenti; in particolare ne risulta dimezzata la possibilità di contrarre mutui nei prossimi anni, con la conseguenza che la manovra determinerà un rallentamento molto serio alla modernizzazione del sistema. Sottolinea quindi che le riduzioni di spesa proposte dal Governo sono di rilevanza tale che le stesse avranno senza dubbio riflessi sulla qualità dei servizi, quali ad esempio i trasporti pubblici locali, determinando quindi un netto peggioramento del livello dello stato sociale in Italia. Si interroga poi sulle ragioni di una scelta, quella del Governo, che appare molto chiara ma al tempo stesso priva di equilibrio colpendo una realtà importante della nazione quale è quella delle autonomie locali. Quella in esame è una manovra che vale l'1,7 per cento del prodotto interno lordo che in realtà mira a coprire un buco dei conti pubblici, determinatosi negli ultimi anni in conseguenza della politica dell'attuale Governo, in misura pari a circa 2 punti percentuali del PIL. Sottolinea come al di là delle dichiarazioni propagandistiche sia prevalso nella maggioranza il partito

della spesa pubblica e del clientelismo. In considerazione di ciò non comprende perché di tali errori debbano farsi carico gli enti locali e quindi in ultima analisi i cittadini. Ritiene quindi che il Patto di stabilità interno che risulterà dalla manovra finanziaria sia insostenibile per le autonomie locali e creerà per tale ragione un'aspra conflittualità con gli enti territoriali. Evidenzia altresì come la manovra si ponga in senso contrario a quel federalismo tanto proclamato dalla maggioranza e conclude il suo intervento invitando ad una riflessione necessaria per il bene di tutti e manifestando in ogni caso piena disponibilità a discutere le proposte della maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il senatore VITALI (*DS-U*), dichiarando il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 6.3, riferendosi alla partecipazione ai Comuni alla lotta all'evasione e a quanto dichiarato in precedenza dal Rappresentante del Governo, sottolinea come tale partecipazione realizzi un più stretto collegamento dei Comuni con la realtà locale ed una maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali. Auspica, poi, la disponibilità del Governo ad approfondire la problematica del credito d'imposta affrontata dall'emendamento 6.213.

Riferendosi quindi alle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 6 che interessano la destinazione degli oneri di urbanizzazione, il senatore Vitali ritiene opportuna una rimodulazione dell'intervento operato nella citata norma, reputando ad esempio utile che detti proventi possano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro limiti maggiori del 50 per cento, contribuendo con ciò a dare maggiore respiro agli enti locali.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49 e 6.50.

Su proposta del rappresentante del Governo la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.51.

Sono quindi posti a voti e con distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.56, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.70, 6. 71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84 e 6.85.

Con riferimento all'emendamento 6.86, il rappresentante del GOVERNO invita il presentatore, senatore Chirilli, a trasformare, in sede di esame in Assemblea, l'emendamento in un ordine del giorno.

Dopo che il senatore CHIRILLI (*FI*) ha manifestato la sua disponibilità ad accogliere la proposta del Governo, posto ai voti, l'emendamento 6.86 non è approvato.

Sono quindi posti ai voti e, con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 6.87, 6.88, 6.89, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104 e 6.105.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 6.108 e il relativo sub-emendamento 6.108/1.

Risultano quindi respinti in esito a distinte votazioni gli emendamenti 6.109, 6.110, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116 e 6.117.

La Commissione conviene, poi, di accantonare l'emendamento 6.118 e i relativi sub-emendamenti 6.118/1, 6.118/2 e 6.118/3.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.126 e 6.127.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, con il parere conforme del RELATORE e del GOVERNO la Commissione dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 6.128.

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti 6.129, 6.130, 6.131, 6.132 e 6.133 che, a seguito di separate votazioni, non sono approvati.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), manifesta quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento 6.134, sottolineando come gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005 ai quali il comma 16 dell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria 2005 fa riferimento non possono che essere le nuove Province. Rileva pertanto l'opportunità di accantonarne l'esame, in quanto strettamente connesso alla proposta 6.51.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha ritenuto opportuno verificare la correttezza del rinvio normativo contenuto nell'emendamento predetto, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.134.

È posto quindi ai voti l'emendamento 6.135 che risulta respinto.

Il senatore LAURO (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.136 dichiarando di non comprendere le ragioni dell'esclusione delle Associazioni riconosciute tra i comuni delle isole minori dall'ambito applicativo del comma 17 dell'articolo 6.

Dopo che il GOVERNO ha ribadito la sua contrarietà alla proposta espressa dall'emendamento in esame, in quanto formulato in modo ecces-

sivamente generico, l'emendamento 6.136 nonché l'emendamento 6.137, posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 6.138 in quanto valuta favorevolmente che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Si tratta di una proposta che dovrebbe incontrare il favore del Governo anche perché va nel senso del rafforzamento delle autonomie in coerenza con il nuovo Titolo V della Carta costituzionale.

Posti ai voti, con separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 6.138, 6.139, 6.140, 6.141, 6.142, 6.143 e 6.144.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore FERRARA (*FI*) in ordine alla correttezza della formulazione, l'emendamento 6.145 è posto ai voti e risulta approvato.

L'emendamento 6.146, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore VITALI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 6.147, 6.148 e 6.152 in quanto le proposte in essi contenute non determinano spese realizzando invece una semplificazione. In via subordinata chiede che ne sia accantonato l'esame.

Su proposta del PRESIDENTE viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.147 e 6.148.

Sono posti successivamente ai voti ed in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.153, 6.154 e 6.155.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.166 in quanto non ritiene utile impiegare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti sia pure entro i limiti indicati in quanto, in tal modo, si finisce per interferire con la programmazione ed il corretto sviluppo urbanistico.

Dopo un breve intervento del relatore IZZO (*FI*) il quale sottolinea come quella prevista dal comma 23 dell'articolo 6 costituisca una mera facoltà e non un obbligo dei comuni, l'emendamento 6.166 è posto ai voti e risulta respinto.

Risultano quindi respinti in esito a distinte votazione 6.167, 6.168 e 6.169.

Con riferimento all'emendamento 6.170 interviene il senatore CICCANTI (*UDC*) il quale, replicando tra l'altro al senatore Ripamonti, sottolinea come già con la riforma espressa dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sia venuto meno il predetto vincolo di destinazione, derivante dalla cosiddetta legge Bucalossi, riferito ai proventi degli oneri di urbanizzazione. È questo un dato da tener presente per una corretta valutazione delle previsioni espresse dal comma 23 dell'articolo 6.

Seguono brevi interventi del senatore VITALI (*DS-U*) – il quale propone di rimodulare il limite indicato nel comma 23 dell'articolo 6 – e del rappresentante del GOVERNO, che valuta con favore tale proposta. Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori IZZO (*FI*), CICCANTI (*UDC*) e VITALI (*DS-U*), al fine di individuare il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006, prende la parola il relatore FRANCO Paolo (*LP*) per esprimere avviso conforme al Governo. I senatori IZZO (*FI*), MINARDO (*FI*), CICCANTI (*UDC*), CADDEO (*DS-U*), LEGNINI (*DS-U*) e BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*) aggiungono la propria firma.

Posto ai voti, quindi, l'emendamento 6.170 (testo 2) è approvato. L'emendamento 6.171 risulta conseguentemente assorbito.

Sono posti ai voti ed in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, 6.180, 6.181, 6.182 e 6.183.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.184 in quanto la proposta in esso contenuta pur avendo prevalentemente valenza tecnica ha riflessi sostanziali rilevanti in quanto la manovra del Governo finisce per avere effetti penalizzanti per quei Comuni che hanno deciso di esternalizzare i servizi.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha ribadito la contrarietà alla proposta del senatore Legnini, l'emendamento 6.184 è respinto.

Sono posti quindi ai voti e, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 6.185, 6.186, 6.187 e 6.188.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 6.189, invita a considerare l'opportunità di sopprimere il comma 26 dell'articolo 6 in quanto non gli appaiono chiare le modificazioni introdotte all'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dalla citata disposizione, non avendo peraltro ricevuto dal Governo chiarimenti.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha osservato che il disposto di cui al predetto comma 26 risponde ad una precisa esigenza espressa dagli enti locali, l'emendamento 6.189 nonché l'emendamento 6.190, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

In esito ai brevi interventi dei senatori MORANDO (*DS-U*), MARINO (Misto-Com) e MORO (*LP*), il senatore FERRARA (*FI*) primo firmatario dell'emendamento 6.191, lo riformula nella proposta 6.191 (testo 2) al fine di recepire le condizioni di ammissibilità espresse dal Presidente e ne dichiara il ritiro.

Posto ai voti risulta respinto l'emendamento 6.192.

Il senatore CURTO (*AN*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.193 in quanto va nella direzione indicata nella politica del Governo. Pur manifestando disponibilità ad eventuali modifiche sottolinea come la proposta espressa dal suo emendamento miri a favorire la riammissione in servizio di personale della Guardia di finanza che ne abbiano fatto richiesta.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la proposta necessiti di ulteriori approfondimenti per valutare le inevitabili implicazioni di varia natura connesse alla riammissione in servizio osservando peraltro la disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi rispetto ad altre categorie appartenenti pur sempre alle Forze dell'ordine.

La Commissione conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 6.193.

Posto ai voti, l'emendamento 6.194 è respinto.

Sull'emendamento 6.197 si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MARINI (*Misto-SDI*), GIARETTA (*Mar-DL-U*) e PASTORE (*FI*) i quali invitano a chiarire meglio la portata della disposizione anche per i possibili riflessi di ordine costituzionale finendo la proposta per incidere in maniera rilevante sull'autonomia degli enti locali.

I senatori FERRARA (*FI*), LAURO (*FI*), IZZO (*FI*) e NOCCO (*FI*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.197.

Su proposta del senatore CICCANTI (*UDC*), dopo un breve intervento del relatore FRANCO Paolo (*LP*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.197 viene riformulato nella proposta 6.197 (testo 2) sostituendo alla originaria copertura il riferimento al limite del contingente di personale previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, dell'emendamento 16.100 del Governo e sopprimendo il riferimento al collocamento in ruolo in soprannumero.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 6.197 (testo 2).

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.199, 6.200, 6.201, 6.202, 6.203 e 6.204.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.205 in quanto, pur contenendo alcuni aspetti condivisibili, propone interventi di dubbia legittimità e di incerta copertura.

L'emendamento 6.205, posto ai voti, è quindi approvato. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 e 6.212.

Dopo che il senatore VITALI (*DS-U*) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 6.213, con distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 6.213, 6.214, 6.215, 6.216, 6.217, 6.218, 6.219, 6.220, 6.221, 6.222, 6.223, 6.224, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.0.8 e il relativo sub-emendamento 6.0.8/1. Con distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10.

Si passa successivamente all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustrando gli emendamenti 7.4 e 7.6, richiama l'attenzione sull'opportunità di precisare che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 7 possa trovare applicazione anche per i comuni parzialmente montani.

Il presidente CURTO dà quindi per illustrati i restanti emendamenti.

La Commissione conviene quindi di procedere anche all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore LAURO, illustrando l'emendamento 8.3, sottolinea l'opportunità di istituire la piattaforma euro-mediterranea dell'energia di Roma allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione energetica nella regione euro-mediterranea evidenziando altresì come l'istituzione risulti sufficientemente coperta sotto il profilo finanziario nel senso indicato dall'emendamento.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta ed esprime sinceri auguri di pronta guarigione al senatore Grillotti, impossibilitato a seguire i lavori della sessione di bilancio per ragioni di salute.

La Commissione ed in particolare i senatori IZZO (FI), CADDEO (DS-U) e SALERNO (AN) si uniscono agli auguri espressi dal Presidente, auspicando che il senatore Grillotti possa al più presto riprendere la sua attività parlamentare.

Il senatore CURTO (AN), associandosi alle espressioni di augurio formulate, ringrazia i componenti della Commissione e il Presidente anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiana e notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15,15 e 21,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3224**5ª-2.Tab.2.3**

IL GOVERNO

Nelle seguenti tabelle apportare le seguenti variazioni:

Tabella 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

3.1.2.17 – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000;

4.1.5.11 – Interventi diversi:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali:

2.1.2.7 – Pesca:

CP: – 1.327.000;

CS: – 1.327.000.

3.1.2.7 – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;

CS: + 1.327.000.

Tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: *la tabella è sostituita dalla seguente:*

1 – GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

CP: 13.246.864
CS: 13.208.882
RS: 829.500

1.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 13.056.387
CS: 12.976.338
RS: 782.500

1.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 10.302.744
CS: 10.340.712
RS: 782.500

1.1.5 – ONERI COMUNI

CP: 2.753.643
CS: 2.635.626
RS: 0

1.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

1.1.5.2 – Fondo di riserva consumi intermedi

CP: 2.753.643
CS: 2.635.626
RS: 0

1.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP: 190.477
CS: 323.544
RS: 47.000

1.2.3 – INVESTIMENTI

CP: 190.477
CS: 323.544
RS: 47.000

1.2.3.1 – Informatica di servizio

CP: 82.178
CS: 92.178
RS: 10.000

1.2.3.2 – Beni mobili

CP:	108.299
CS:	140.366
RS:	37.000

1.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

1.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2 – SEGRETARIATO GENERALE

CP:	1.277.035
CS:	1.282.246
RS:	82.153

2.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.272.328
CS:	1.276.527
RS:	77.499

2.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.272.328
CS:	1.276.527
RS:	77.499

2.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.3.1 – Beni mobili

CP:	4.707
CS:	5.719
RS:	4.654

2.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

2.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3 – AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

CP:	2.472.569.249
CS:	3.346.979.097
RS:	1.767.330.185

3.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.341.706.689
CS:	1.348.137.627
RS:	233.967.076

3.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	2.229.184
CS:	2.229.820
RS:	111.902

3.1.2 – INTERVENTI

CP:	1.339.477.505
CS:	1.345.907.807
RS:	233.855.174

3.1.2.1 – Occupazione

CP:	33.569.698
CS:	40.000.000
RS:	32.632.091

3.1.2.2 – Cassa integrazione straordinaria

CP:	671.394
CS:	671.394
RS:	0

3.1.2.3 – Indennità soccorso alpino e donatori di midollo osseo

CP:	154.937
CS:	154.937
RS:	37.000

3.1.2.4 – Trasferimenti all'INPS per oneri per il mantenimento del salario

CP:	1.305.081.476
CS:	1.305.081.476
RS:	201.186.083

3.1.2.5 – Interventi diversi

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	1.130.862.560
CS:	1.998.841.470
RS:	1.533.363.109

3.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	1.130.862.560
CS:	1.998.841.470
RS:	1.533.363.109

3.2.3.1 – Occupazione

CP:	1.130.846.559
CS:	1.931.595.554
RS:	1.439.454.541

3.2.3.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo

CP:	0
CS:	60.000.000
RS:	86.666.263

3.2.3.3 – Beni mobili

CP:	16.001
CS:	19.435
RS:	15.824

3.2.3.4 – Interventi diversi

CP:	0
CS:	7.226.481
RS:	7.226.481

3.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

3.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4 – ATTIVITÀ ISPETTIVA

CP:	1.676.176
CS:	1.685.258
RS:	145.818

4.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.670.528
CS:	1.678.399
RS:	140.233

4.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.670.528
CS:	1.678.399
RS:	140.233

4.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.3.1 – Beni mobili

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

4.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

4.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5 – COMUNICAZIONE

CP:	996.225
CS:	1.008.348
RS:	298.148

5.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	992.460
CS:	1.003.775
RS:	294.425

5.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	992.460
CS:	1.003.775
RS:	294.425

5.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.3.1 – Beni mobili

CP:	3.765
CS:	4.573
RS:	3.723

5.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

5.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6 – FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE

CP:	11.003.063
CS:	31.692.780
RS:	25.892.420

6.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	998.356
CS:	13.687.064
RS:	17.887.766

6.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	998.356
CS:	13.687.064
RS:	17.887.766

6.1.2 – INTERVENTI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.1 – Protezione e assistenza sociale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.2 – Interventi integrativi disabili

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.3 – Fondo per l'infanzia e l'adolescenza

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.2.4 – Tutela dei minori

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

6.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	10.004.707
CS:	18.005.716
RS:	8.004.654

6.2.3 – INVESTIMENTI

CP: 10.004.707
CS: 18.005.716
RS: 8.004.654

6.2.3.1 – Protezione e assistenza sociale

CP: 10.000.000
CS: 18.000.000
RS: 8.000.000

6.2.3.2 – Beni mobili

CP: 4.707
CS: 5.716
RS: 4.654

6.2.10 – ONERI COMUNI

CP: 0
CS: 0
RS: 0

6.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

7 – GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE

CP: 16.136.862.035
CS: 16.160.112.048
RS: 24.523.722

7.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 16.136.848.151
CS: 16.160.095.185
RS: 24.509.993

7.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 2.452.863
CS: 2.399.897
RS: 209.993

7.1.2 – INTERVENTI

CP: 14.857.255.288
CS: 14.880.555.288
RS: 24.300.000

7.1.2.1 – Invalidi civili, ciechi e sordomuti

CP:	15.493.707
CS:	15.493.707
RS:	0

7.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.2.3 – Interventi integrativi disabili

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.2.4 – Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS)

CP:	2.582.285
CS:	2.582.285
RS:	1.000.000

7.1.2.5 – Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici

CP:	12.735.658.276
CS:	12.735.658.276
RS:	0

7.1.2.6 – Trasferimenti all'INPS per trattamenti di famiglia

CP:	2.100.921.020
CS:	2.100.921.020
RS:	0

7.1.2.7 – Trasferimenti all'INPS per altri interventi in materia previdenziale

CP:	2.600.000
CS:	2.600.000
RS:	0

7.1.2.8 – Fondo per l'infanzia e l'adolescenza

CP:	0
CS:	23.300.000
RS:	23.300.000

7.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	1.277.140.000
CS:	1.277.140.000
RS:	0

7.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali

CP:	1.277.140.000
CS:	1.277.140.000
RS:	0

7.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.3.1 – Beni mobili

CP:	13.884
CS:	16.863
RS:	13.729

7.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

7.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8 – IMMIGRAZIONE

CP:	1.207.218
CS:	1.775.829
RS:	919.557

8.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	1.201.570
CS:	1.768.970
RS:	913.972

8.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	1.201.570
CS:	1.768.970
RS:	913.972

8.1.2 – INTERVENTI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.1 – Centri accoglienza e servizio immigrati

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.2 – Solidarietà internazionale

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.2.3 – Fondo politiche migrazione

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.3.1 – Beni mobili

CP:	5.648
CS:	6.859
RS:	5.585

8.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

8.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9 – MERCATO DEL LAVORO

CP:	54.068.945
CS:	58.769.575
RS:	26.716.134

9.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	54.038.825
CS:	58.732.989
RS:	26.686.348

9.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	5.147.124
CS:	5.171.982
RS:	320.506

9.1.2 – INTERVENTI

CP:	48.891.701
CS:	53.561.007
RS:	26.365.842

9.1.2.1 – Pari opportunità

CP:	10.329.138
CS:	15.000.000
RS:	18.949.000

9.1.2.2 – Occupazione

CP:	35.979.978
CS:	35.978.422
RS:	7.416.842

9.1.2.3 – Interventi diversi

CP:	2.582.585
CS:	2.582.585
RS:	0

9.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.3.1 – Beni mobili

CP:	30.120
CS:	36.586
RS:	29.786

9.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

9.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

10 – POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

CP:	18.886.368
CS:	27.054.814
RS:	28.520.893

10.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 6.112.600
CS: 6.108.163
RS: 146.814

10.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 3.881.600
CS: 3.877.163
RS: 146.814

10.1.2 – INTERVENTI

CP: 2.231.000
CS: 2.231.000
RS: 0

10.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi

CP: 2.231.000
CS: 2.231.000
RS: 0

10.1.5 – ONERI COMUNI

CP: 0
CS: 0
RS: 0

10.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

10.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP: 12.773.768
CS: 20.946.651
RS: 28.374.079

10.2.3 – INVESTIMENTI

CP: 12.773.768
CS: 20.946.651
RS: 28.374.079

10.2.3.1 – Formazione professionale

CP: 12.746.000
CS: 12.746.000
RS: 15.822.844

10.2.3.2 – Occupazione giovanile nel Mezzogiorno

CP: 0
CS: 8.166.924
RS: 12.523.776

10.2.3.3 – Beni mobili

CP: 27.768
CS: 33.727
RS: 27.459

10.2.10 – ONERI COMUNI

CP: 0
CS: 0
RS: 0

10.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP: 0
CS: 0
RS: 0

11 – POLITICHE PREVIDENZIALI

CP: 48.658.052.953
CS: 49.771.979.735
RS: 3.389.179.245

11.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP: 48.658.017.185
CS: 48.671.936.290
RS: 2.289.143.875

11.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP: 6.103.990
CS: 5.897.768
RS: 511.664

11.1.2 – INTERVENTI

CP: 48.651.913.195
CS: 48.666.038.522
RS: 2.288.632.211

11.1.2.1 – Istituti di patronato e di assistenza sociale

CP: 258.672.069
CS: 270.000.000
RS: 22.139.000

11.1.2.2 – Vigilanza sui fondi pensione

CP: 2.231.000
CS: 2.231.000
RS: 0

11.1.2.3 – Sostegno alle gestioni previdenziali

CP: 150.840.847
CS: 150.840.847
RS: 0

11.1.2.4 – Altri interventi in materia previdenziale

CP: 426.176.253
CS: 428.973.649
RS: 774.189.647

11.1.2.5 – Sgravi e agevolazioni contributive

CP: 154.808.906
CS: 154.808.906
RS: 109.132.600

11.1.2.6 – Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali

CP: 2.903.080.000
CS: 2.903.080.000
RS: 0

11.1.2.7 – Trasferimenti all'INPS per oneri pensionistici

CP: 33.758.473.706
CS: 33.758.473.706
RS: 580.713.124

11.1.2.8 – Trasferimenti all'INPS per prestazioni derivanti dalla riduzione degli oneri previdenziali

CP: 668.544.217
CS: 668.544.217
RS: 752.369.600

11.1.2.9 – Trasferimenti all'INPS per sgravi ed agevolazioni contributive

CP: 9.467.645.299
CS: 9.467.645.299
RS: 43.041.386

11.1.2.10 – Trasferimenti all'INPS per altri interventi in materia previdenziale

CP: 861.440.898
CS: 861.440.898
RS: 7.046.854

11.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	35.768
CS:	1.100.043.445
RS:	1.100.035.370

11.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	35.768
CS:	1.100.043.445
RS:	1.100.035.370

11.2.3.1 – Contributi capitari alle imprese

CP:	0
CS:	1.100.000.000
RS:	1.100.000.000

11.2.3.2 – Beni mobili

CP:	35.768
CS:	43.445
RS:	35.370

11.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

11.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CP:	14.759.053
CS:	18.778.358
RS:	46.104.719

12.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	5.517.513
CS:	5.038.529
RS:	3.479.134

12.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	5.517.513
CS:	5.038.529
RS:	3.479.134

12.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	9.241.540
CS:	13.739.829
RS:	42.625.585

12.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	9.241.540
CS:	13.739.829
RS:	42.625.585

12.2.3.1 – Informatica di servizio

CP:	9.223.655
CS:	13.718.106
RS:	42.607.900

12.2.3.2 – Beni mobili

CP:	17.885
CS:	21.723
RS:	17.685

12.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

12.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13 – RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

CP:	279.773.116
CS:	284.983.936
RS:	22.722.387

13.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	277.623.695
CS:	282.373.239
RS:	20.596.905

13.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	263.096.450
CS:	262.222.389
RS:	8.489.105

13.1.2 – INTERVENTI

CP:	3.100
CS:	3.100
RS:	0

13.1.2.1 – Interventi diversi

CP:	3.100
CS:	3.100
RS:	0

13.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	14.524.145
CS:	20.141.750
RS:	12.101.800

13.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale

CP:	14.382.395
CS:	20.000.000
RS:	11.960.000

13.1.5.2 – Fitti figurativi

CP:	141.750
CS:	141.750
RS:	141.800

13.1.5.3 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13.1.6 – TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

CP:	0
CS:	6.000
RS:	6.000

13.1.6.1 – Indennità

CP:	0
CS:	6.000
RS:	6.000

13.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.3.1 – Beni mobili

CP:	2.149.421
CS:	2.610.697
RS:	2.125.482

13.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

13.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14 – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

CP:	13.284.739
CS:	13.476.405
RS:	9.073.039

14.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	13.253.677
CS:	13.438.677
RS:	9.042.323

14.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	8.089.108
CS:	8.274.108
RS:	1.762.057

14.1.2 – INTERVENTI

CP:	5.164.569
CS:	5.164.569
RS:	7.280.266

14.1.2.1 – Pari opportunità

CP:	5.164.569
CS:	5.164.569
RS:	7.280.266

14.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.3.1 – Beni mobili

CP:	31.062
CS:	37.728
RS:	30.716

14.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

14.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15 – VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI

CP:	2.493.599
CS:	20.023.588
RS:	22.820.603

15.1 – TITOLO I – SPESE CORRENTI

CP:	2.486.774
CS:	20.015.299
RS:	22.813.855

15.1.1 – FUNZIONAMENTO

CP:	2.422.217
CS:	2.367.042
RS:	230.155

15.1.2 – INTERVENTI

CP:	64.557
CS:	17.648.257
RS:	22.583.700

15.1.2.1 – Protezione e assistenza sociale

CP:	64.557
CS:	64.557
RS:	0

15.1.2.2 – Lotta alla droga

CP:	0
CS:	4.001.700
RS:	4.001.700

15.1.2.3 – Fondo per il volontariato

CP:	0
CS:	6.582.000
RS:	11.582.000

15.1.2.4 – Fondo per l'associazionismo

CP:	0
CS:	7.000.000
RS:	7.000.000

15.1.5 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.1.5.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.2 – TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.3 – INVESTIMENTI

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.3.1 – Beni mobili

CP:	6.825
CS:	8.289
RS:	6.748

15.2.10 – ONERI COMUNI

CP:	0
CS:	0
RS:	0

15.2.10.1 – Residui passivi perenti

CP:	0
CS:	0
RS:	0

TOTALE PER AMMINISTRAZIONE

CP:	67.680.156.638
CS:	69.752.810.899
RS:	5.365.158.523

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223**Art. 3.****3.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei limiti 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva dal 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.2

MORO

Al comma 1, dopo le parole: «Ammortamento mutui» inserire le seguenti: «ad eccezione delle spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

All'articolo 31 sopprimere il comma 7.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta)

1. I titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni e le società, soggetti agli studi di settore, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi nella misura massima annua di 50.000 euro fino ad esaurimento del credito secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, previa comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate degli estremi del credito da compensare.

2. In alternativa alla disposizione di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei crediti d'imposta non rimborsati, di cui al comma precedente, che deve essere rilasciata entro tre mesi dalla domanda. La certificazione ha valore di garanzia rilasciata dello Stato, mediante decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, con validità fino al rimborso del credito, da utilizzarsi ai fini della concessione di finanziamenti presso gli istituti di credito. La garanzia suddetta è concessa senza il beneficio della preventiva escussione.

3. Le persone fisiche, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi in sede di dichiarazione dei redditi nella misura massima annua di 1.000 euro fino ad esaurimento del credito, avvalendosi anche delle procedure in materia di assistenza fiscale.

4. L'adesione alla compensazione di cui al presente articolo importa la rinuncia agli interessi sulle eccedenze di imposta non rimborsate.

5. Per la compensazione di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa annua entro il limite di 600 milioni di euro. Per cia-

scuno degli anni 2006 e 2007 lo stanziamento è pari a 200 milioni di euro. Le compensazioni sono autorizzate dall'Agenzia delle entrate secondo il criterio dell'anzianità del credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente norma».

All'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari 550 milioni di euro».

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2005: - 25.000;

Ministero degli affari esteri:

2005: - 50.000.

Conseguentemente: alla Tabella C apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

decreto legislativo 300/99 Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000;

«legge n. 468 del 1978 art. 9-ter:

2005: - 30.000.

Ministero degli affari esteri

legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

«legge n. 537 del 1993 art. 5 comma 1, u.p.b 4.1.2.11:

2005: - 25.000.

«decreto legislativo n. 204 del 1998 u.p.b. 4.2.3.4 - cap. 7236:

2005: - 25.000.

3.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «ridotte ai sensi» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.5

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

Centro di responsabilità: Amministrazione penitenziaria 4.2.3.1 - Edilizia di servizio:

CP: + 1.370.000;

CS: + 1.370.000.

Centro di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

1.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.2.3.2 - Beni mobili:

CP: - 370.000;

CS: - 370.000.

3.6

DE PETRIS

Al comma 1, alla nota di variazioni relativa alla Tabella n. 5 Stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

4.2.3.4 - Altri investimenti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 3.1.1.0 (Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – spese correnti – funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 200 mila euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati, è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.8

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 4.1.1.0 (Amministrazione penitenziaria – spese correnti – funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 7 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.9

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 4.1.2.1 (Amministrazione penitenziaria – spese correnti – interventi – mantenimento, assistenza, rieducazione e

trasporto detenuti) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.10

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.

3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

6.1.5.4 - Fondo riserva consumi intermedi:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

10.1.1.1 - Uffici centrali (Promozione e cooperazione culturale):

CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

3.11

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

11.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

3.12

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

6.1.5.4 - Fondo riserva:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

3.13

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.14

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

12.1.1.2 - Solidarietà internazionale:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

3.15

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 10.1.1.1 (Promozione e cooperazione culturale - Spese correnti - Funzionamento - Uffici centrali) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione - spese correnti - interventi - immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.16

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 11.1.1.0 (Italiani all'estero e politiche

migratorie – Spese correnti – Funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 1 milione di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.17

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 11.1.2.3 (Italiani all'estero e politiche migratorie – Spese correnti – Funzionamento – Contributi ad enti ed altri organismi) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di centomila euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.18

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

6.1.5.4 – Fondo riserva consumi intermedi:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

10.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.19

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

10.1.1.2 – Istituzioni culturali e scolastiche all'estero:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.20

DANIELI Franco, MARINO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

17.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.21

CAMBURSANO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 1.000;

CS: – 1.000.

5.1.1.1 – Pubblica sicurezza – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.22

CAMBURSANO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: - 1.000;

CS: - 1.000.

5.1.1.2 – Pubblica sicurezza – Formazione e addestramento:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.23

CAMBURSANO

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: - 1.000;

CS: - 1.000.

5.1.1.3 – Pubblica sicurezza – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.24

MORO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono solo per l'anno 2005 ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 1.200 milioni di euro.

All'articolo 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpo di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), nn. 1), 3) e 4)».

All'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 previsti dalla Tabella C fino al 5 per cento.

3.25

MORO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del comma.

Alla Tabella C le unità revisionali di base di parte corrente sono ridotte fino ad un importo pari al 5 per cento.

3.26

BOLDI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 435 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *b*), sostituire il primo periodo con il seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti

da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

3.27

MORO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ridotte in misura pari al 2,5 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. A decorrere dall'anno 2005, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

3.28

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.29

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

3.30

FAVARO, GIARETTA, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.31

EUFEMI

Al comma 4, sostituire le parole: «non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004» con le seguenti: «deve essere ridotta al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004».

3.32

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, MEDURI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni del presente comma, sono dichiarati estinti anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa connesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

3.33

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, SALERNO, BOBBIO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

4-ter. La norma di cui al comma 4-bis si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

3.34

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.35

CAVALLARO

Al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «esclusi comuni, province, comunità montane e loro unioni e le regioni, i quali nell'ambito della propria autonomia assumono con appositi atti regolamentari e di organizzazione misure atte a contenere la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 900 milioni di euro».

3.36 (testo 2)

EUFEMI

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore 90 per cento» con le seguenti: «superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento».

3.36

EUFEMI

Al comma 5, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.37

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «mezzi di trasporto» con le seguenti: «autovetture» e al comma 6, sopprimere le parole: «ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto».

3.38

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento».

3.39

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogato».

3.40

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento».

3.41

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'esclusione delle autoambulanze e dei mezzi necessari all'attività dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

3.42

PALOMBO

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004», aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze inerenti al servizio espletato».

3.43

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono mantenere la spesa per l'acquisto, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto ospedalieri, quali ambulanze, ed ogni altro mezzo utile al trasporto di materiale sanitario, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, uguale a quella sostenuta nell'anno 2004».

3.44

MODICA

Al comma 6, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «o loro specifiche destinazioni».

3.45

IZZO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle riassegnazioni disposte in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativamente alle somme versate da società o altri soggetti di diritto privato, in forza di nuove convenzioni, che prevedano contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste per l'anno 2004 e sempre che le convenzioni non comportino, per l'amministrazione, impegni a tempo indeterminato».

Art. 4.**4.1**

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «6.550 milioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «10.000 milioni di euro».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

4.3

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

4.3a

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della legge obiettivo» e, dopo le parole: «articolo 13, comma 1,» inserire le seguenti: «i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione».

4.4

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti, di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro» con le seguenti: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1»; e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le stesse finalità le

amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 45 per cento della spesa ordinaria in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

4.4a

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «i predetti limiti settoriali» con le seguenti: «i limiti settoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c)».

4.5

PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire la parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

4.6

PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire la parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

4.7

VIVIANI, GUERZONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3, è calcolato, unicamente per la gestione di competenza, al netto delle:

a) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

b) spese per trasferimenti destinati alle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 5.**5.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

5.2

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo

5.2a/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 5.2a, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.800;

2006: - 5.800;

2007: - 5.800.

5.2a

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007».

5.3

BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale,».

5.4

SEMERARO, PONTONE, CURTO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.5

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.6

MORO, VANZO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali.».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.800;
2006: - 5.800;
2007: - 5.800.

5.8

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ciascun bimestre.».

5.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

5.10

GIARETTA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tali limiti non si applicano ai pagamenti per investimenti in infrastrutture da parte degli enti di cui al periodo precedente».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«e) spese per investimenti in infrastrutture».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5 per cento.

5.11

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 6.**6.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.2

VITALI, GUERZONI, LEGNINI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Patto di stabilità interno per gli enti territoriali*). – 1. Per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per l'esercizio 2006 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2006.

3. A decorrere dall'anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge n. 405 del 2001. Le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale.

4. Sono autorizzate deroghe all'applicazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali a fronte di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

6.3

VICINI, VITALI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con il seguente: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

6.4

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, LEGNINI

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

6.5

VICINI, VITALI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» sino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,

nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».

6.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, LEGNINI

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

6.7

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.8

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con: «10.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.10

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

6.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, LEGNINI

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

6.12

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA GIOVANNI, MARITATI, BASSO, BARATELLA, LEGNINI

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «680 milioni di euro».

6.13

PEDRINI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 3.000 abitanti,» con le seguenti: «superiore a 5.000 abitanti,».

6.14

EUFEMI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 200.000;
2006: – 200.000;
2007: – 200.000.

6.15

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «5.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.16

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «30.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.17

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.18

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.19

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI, LEGNINI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complessivo delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinate ai sensi del comma 4, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabili dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti di parte corrente previsti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 relativi a tutte le rubriche.

6.20

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI, LEGNINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complessivo delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinate ai sensi del comma 4, per ciascuna Provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore ai 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua media del triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5

per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabili dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento gli accantonamenti di parte corrente previsti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 relativi a tutte le rubriche.

6.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale», nonché alla lettera b), sopprimere le parole: «e in conto capitale».

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.22

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale»;

sopprimere il comma 6.

all'articolo 43, Tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta».

«Art. 43-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.23

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale»;

sopprimere il comma 6.

dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.24

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al primo periodo del comma 2, eliminare le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.25

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al primo periodo del comma 2, eliminare le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.26

PASSIGLI, LEGNINI

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.27

CAVALLARO

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.28

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a), sopprimere le parole: «per ciascuna provincia»; indi, alla medesima lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 4», aggiungere le seguenti: «e per ciascuna provincia».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. All'allegato 1°, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

6.29

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.30

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «10.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.31

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «3.000» con l'altra: «10.000».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.32

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con l'altra: «5.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.33

EUFEMI, LEGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente alla Tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 200.000;

2006: – 200.000;

2007: – 200.000.

6.34

PEDRINI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «superiore a 3.000 abitanti,» con le seguenti: «superiore a 5.000 abitanti,».

6.35

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER,
PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'interno,
apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.36

PICCIONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'interno,
apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.37

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero
dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.38

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «comunità montana con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.39

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «comunità montana con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «20.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.40

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

6.41

PICCIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

6.42

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

6.43

CHIRILLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Per gli» fino a: «18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «Per gli stessi fini di cui al comma 1: a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua sostenuta nel 2003, incrementata del 4 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso anno hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media procapite della classe demografica di appartenenza è incrementata del 2 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è del 4 per cento. Per l'individuazione della spesa media annuale si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica,

si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 5 per cento.

6.44

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) primo periodo sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.45

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) primo periodo sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.46

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'11,5 per cento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 15 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.47

CAVALLARO

Al comma 2, lettera a) secondo periodo dopo le parole: «unioni di comuni di cui al comma 1» sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.48

MONTAGNINO, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «in conto competenza e in conto residui», aggiungere le seguenti: «fermo restando che il suo ammontare, dopo l'applicazione degli incrementi dell'11,5 o del 10

per cento, non potrà essere inferiore alla media degli impegni del triennio aumentata dello 0,5 per cento».

6.49

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali».

6.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali».

6.51

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq.;

1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.»

Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq.;

2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.»

6.52

PEDRINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 3).

6.53

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, LEGNINI

Al comma 2, al termine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «In alternativa l'ente ha facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento».

6.54

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, LEGNINI

Al comma 2, al termine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «In alternativa l'ente ha facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento».

6.55

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così

come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni che predispongano un piano di incentivi per i proprietari degli immobili situati nel territorio comunale, nonché di interventi per gli immobili di proprietà comunale, finalizzato a:

a) realizzare idonee opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate secondo i criteri di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

g) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

h) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

2-ter. Il ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'ambiente, stabilisce i criteri di valutazione del piano di interventi di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di in posizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.57

GUASTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il precedente comma 2 non si applica alle spese che gli enti di cui al comma 1 sostengono per la realizzazione di opere finanziate nel-

l'ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativi decreti attuativi, nonché per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per assicurare la funzionalità dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2004, n. 164».

6.58

LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 dele legge 8 novembre 2000, n. 328, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i soggetti minori per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, i comuni sopra i 5.000 abitanti nei quali essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informati, assumono gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Per i comuni minori di 5.000 abitanti gli obblighi connessi all'integrazione economica vengono assunti direttamente dalla Regione"».

6.59

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.60

PASSIGLI

Al comma 3, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale», conseguentemente nel secondo periodo sopprimere le parole: «e in conto capitale» e nel comma 4 sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.61

CAVALLARO

Al comma 3 sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.62

PEDRIZZI, SALERNO, GRILLOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003» con le seguenti: «alla corrispondente spesa annua mediante sostenuta nel triennio 2001-2003».

6.63

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003» con le seguenti: «alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003».

6.64

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 3, sostituire le parole: «4,8 e 2» con la seguente: «7».

Conseguentemente:

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così

come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.65

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «4,8 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alla regolazione debitorie.

6.66

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito

con la legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

6.67

TOFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

6.68

CHIRILLI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Spese finanziate con trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea e degli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

6.69

IZZO

Al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) spese sostenute per interventi nel settore della sicurezza in attuazione della delibera CIPE n. 19 del 2004, a valere sui fondi attribuiti dal Ministero dell'interno ai fini della diffusione della legalità e della tutela della sicurezza pubblica».

6.70

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura.»

Conseguentemente, all'articolo 42 dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.71

VITALI, VIVIANI, GUERZONI

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.72

GUERZONI, VIVIANI, VITALI

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) spese in conto capitale sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.73

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.74

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.75RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

6.76

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento»:

6.77

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento»:

6.78

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.79

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.80

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.81

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere: f-bis) spese in conto capitale; f-ter) spese per il funzionamento dei servizi sociali e dei servizi a domanda individuale.

Conseguentemente,

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.82

PASSIGLI

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera f-bis): «spese per il sostegno ad imprese partecipate da università o altri enti pubblici di ricerca nati negli ultimi cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

6.83

PASSIGLI

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera f-bis): «spese per il sostegno ad imprese partecipate da università o altri enti pubblici di ricerca nati negli ultimi cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

6.84

MACONI, PILONI, PIATTI, PIZZINATO, BASSO, GUERZONI

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) esclusivamente per i Comuni, le spese per nuove funzioni delegate dalle regioni e dallo Stato, assunte a partire dall'anno 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.85

ZANDA, SOLIANI

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) i contributi e gli investimenti in favore di enti e istituzioni culturali, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di promozione dei beni culturali nel territorio dell'ente locale;».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

6.86

CHIRILLI

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Spese per lo svolgimento delle elezioni amministrative, per interessi passivi e quelle dipendenti dalla presentazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

6.87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) spese per le politiche sociali e per la tutela ambientale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

6.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Spese connesse alla tutela ambientale e alla salvaguardia dei beni culturali.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire i seguenti: «47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.89

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

6.90

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2005».

6.91

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2005».

6.92

PEDRINI

Al comma 5, in fine, dopo le parole: «cofinanziate da fondi europei» aggiungere le seguenti: «e dagli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.93

MORO, BRIGNONE

Al comma 5, dopo le parole: «fondi europei» aggiungere le seguenti: «e degli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.94

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 5, dopo le parole: «cofinanziate dai fondi europei» aggiungere in fine le altre: «e degli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.95

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Al comma 5, infine, aggiungere: «e delle spese per oneri derivanti da sentenze e da indennizzi dovuti a seguito di operazioni di rinegoziazione».

6.96

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 5, in fine, aggiungere: «e delle spese per oneri derivanti da sentenze e da indennizzi dovuti a seguito di operazioni di rinegoziazione».

6.97

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

6.99

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe o da operazioni di recupero dell'evasione fiscale nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dimissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari, erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:
Art. 42-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.100

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe o da operazioni di recupero dell'evasione fiscale nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dimissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari, erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:
Art. 42-bis. - 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.101

DE CORATO, GRILLOTTI

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 e 3 solo per spese di

investimento e nei limiti dei proventi derivanti da dismissioni patrimoniali, da alienazione di beni mobili ed immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

6.102

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nei limiti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.103

CAVALLARO

Al comma 6, sopprimere le parole: «e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e di liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

6.104

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole da: «dei proventi derivanti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali».

6.105

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «alienazioni di beni immobili, nonché delle».

6.106

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 6, riga 5, dopo le parole: «mobili, immobili» aggiungere le seguenti: «di partecipazioni azionarie o di imprese municipalizzate».

6.107

PEDRIZZI, SALERNO, GRILLOTTI

Al comma 6, riga 5, dopo le parole: «mobili, immobili» aggiungere le seguenti: «di partecipazioni azionarie o di imprese municipalizzate».

6.108/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 6.108, sopprimere il comma 5.

6.108

IL RELATORE

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e dei proventi derivanti in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Devoluzione delle eredità senza successibili ai comuni)

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586".

2. Il capo III del titolo II del Libro secondo del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III della successione dei comuni.

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). – In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

3. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, come modificato, per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

4. Con gli stessi proventi di cui al comma 3, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione

delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.

Conseguentemente alla Tabella C alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 300 del 1999 – art. 70, comma 2 (Ag. Fiscali) (6,1,2,8 – Ag dell'entrate – cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

6.109

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e liberalità» aggiungere le seguenti: «o con altri proventi anche una tantum».

6.110

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e liberalità» aggiungere le seguenti: «o con altri proventi anche una tantum».

6.111

FABRIS, D'AMBROGIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 e l'acquisizione delle corrispondenti risorse finanziarie ad un tasso più agevolato nelle seguenti misure:

fino al 20% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 30% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 40% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

6-ter. Le operazioni di fusioni, incorporazione e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

6.112

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 e l'acquisizione delle corrispondenti risorse finanziarie ad un tasso più agevolato pari a... nelle seguenti misure:

fino al 20% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 30% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 40% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazione e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

6.113

CAVALLARO

Sopprimere il comma 7.

6.114

CAVALLARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. al fine di consentire a comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni di realizzare interventi straordinari nella materia del risanamento ed il recupero dell'ambiente e la tutela dei beni culturali è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di uro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di tali interventi.

9. I finanziamenti sono destinati esclusivamente a concorrere in tutto o in parte agli interventi realizzati da comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni nei rispettivi territori.

10. A tal fine il MInistro dell'economica con proprio decreto, sentita la conferenza delle regioni, provvede entro sessanta giorni al riparo di tali somme tra le regioni, mediante ripartizione che tenga conto della disponibilità delle singole regioni di incrementare con proprie risorse finanziarie il Fondo speciale.

11. Le regioni provvedono a ripartire le relative risorse finanziarie entro i successivi sessanta giorni, sulla base di progetti preliminari presentati dagli enti richiedenti il finanziamento e previa redazione di criteri per l'ammissione al finanziamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.115

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.116

PASSIGLI

Al comma 8, all'ultimo periodo dopo le parole: «e il recupero dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «nonché anche da altri soggetti pubblici o privati».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

6.117

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido

di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.118/1

MORO

Sostituire le parole: «dall'interno» ovunque ricorrano con le seguenti: «dell'economia e delle finanze».

6.118/2

MORO

Sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno, di concerto», con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e».

6.118/3

D'ANDREA

Dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di fare fronte agli impegni assunti all'atto della immissione dei siti e delle località nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO».

6.118

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 8 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti locali».

6.119

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 9 sopprimere le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto» e sostituire con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sono individuati».

6.120

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 9 sopprimere le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto» e sostituire con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sono individuati».

6.121

Izzo

Al comma 9, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le parole: «Ministero dell'interno».

6.122

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 10.

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.123

CAVALLARO

Sopprimere il comma 10.

6.124

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

al comma 10, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.125

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 10, sostituire la parola: «trimestralmente» con la seguente: «annualmente».

Conseguentemente,

1. All'atto Senato 3223, articoli 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.126

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.127

CAVALLARO

Sopprimere il comma 11.

6.128

NOCCO

Dopo il comma 12, aggiungere infine i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 239, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) comunicazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le conseguenti misure correttive segnalate dall'organo di revisione medesimo».

12-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le strutture di cui al comma 6 comunicano anche alla Corte dei conti, ai fini dell'esercizio dell'attività del controllo successivo sulla gestione, i risultati dell'attività svolta».

6.129

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere i commi 13, 14 e 15.

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.130

PASSIGLI

Al comma 13, alla lettera b) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «in misura superiore al 50 per cento del turn over dell'anno».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcolide etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.131

PASSIGLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

6.132

CAVALLARO

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.133

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente,

1. All'Atto Senato 3223, articoli 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.134

IL RELATORE

Al comma 16, sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «al comma 2».

6.135

CAVALLARO

Sopprimere il comma 17.

6.136

MORO, MONTI

Al comma 17, dopo la parola: «(UNCHEM)», aggiungere le seguenti: «e altre associazioni riconosciute».

6.137

BORDON, BUDIN

Sostituire i commi 18, 19 e 20 con il seguente:

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla

data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute a mantenere il medesimo saldo concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.138

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007».

6.139

BUDIN, BORDON

Al comma 18 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.140

PASSIGLI

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

6.141

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti i flussi di cassa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al triennio 2005-2007».

6.142

BUDIN, BORDON

Al comma 19 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.143

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così

come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.144

BUDIN, BORDON

Al comma 20, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.145

IL RELATORE

Al comma 21, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge».

6.146

CAVALLARO

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.147

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.148

VICINI, VITALI, BASSO, GUERZONI

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.149

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 22, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «Corte dei Conti».

6.150

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 22, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «Corte dei Conti».

6.151

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. L'affidamento da parte degli enti locali, di incarichi e consulenze di cui al comma precedente, può coinvolgere anche associazioni no profit, ferme restanti tutte le garanzie previste dal comma precedente.

6.152

GUERZONI, VIVIANI, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale, di seguito indicato:

1) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

6.153

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sopprimere il comma 23.

6.154

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 23.

6.155

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente,

1. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.166

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 23.

6.167

CHINCARINI, MORO

Sopprimere il comma 23.

6.168

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Sopprimere il comma 23.

6.169

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. I proventi del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al Titolo II, delle sanzioni di cui al Titolo IV capi II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e quelli derivanti da mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono versati in conti vincolati presso la tesoreria del comune secondo i seguenti criteri:

a) i proventi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quelli delle sanzioni in un conto vincolato alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione e all'acquisizione di aree destinate ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici;

b) i proventi commisurati al costo di costruzione in un conto vincolato al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'incentivazione dell'utilizzo di soluzioni costruttive bioclimatiche e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;

c) i proventi della mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in un conto vincolato all'acquisizione di aree destinate ad un uso pubblico dagli strumenti urbanistici».

Conseguentemente,

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa

è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.170 (testo 2)

CAVALLARO, VITALI, IZZO, CICCANTI, CADDEO, LEGNINI, BATTAGLIA Giovanni, MINARDO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per il 2006».

6.170

CAVALLARO

Al comma 23, sopprimere le parole: «entro il limite del 50 per cento».

6.171

MINARDO

Al comma 23, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «70 per cento comprendendo anche le spese relative agli emolumenti del personale dipendente e l'eventuale istituzione di nuovi servizi necessari alla funzionalità dell'ente».

6.172

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sopprimere i commi 24 e 25.

6.173

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere i commi 24 e 25.

6.174

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Sopprimere i commi 24 e 25.

6.175

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.176

CAVALLARO

Al comma 24, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.177

CAVALLARO

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «22 per cento»..

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.178

CAVALLARO

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «20 per cento»..

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.179

CAVALLARO

Al comma 24, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.180

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.181

CAVALLARO

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.182

PASSIGLI

Sopprimere il comma 25.

6.183

LIGUORI

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, ai fini del recupero dei centri storici e della promozione turistica nei piccoli comuni, per l'anno 2005 le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per il concorso alla ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, nel territorio dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Per le finalità di cui al presente comma, gli enti locali comunicano il CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa le spese e i progetti cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

6.184

LEGNINI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento vengono computate in aggiunta al totale dei primi tre titoli dell'entrata, come risultanti dall'ultimo consuntivo regolarmente approvato, le entrate relative ai servizi esternalizzati dal 1999, come risultanti dal consuntivo del 1999 stesso».

6.185

FORLANI, CICCANTI

Sopprimere i commi 26 e 28.

Conseguentemente, sono ridotte per una somma complessiva di pari importo tutte le voci contenute nella tabella C.

6.186

CAVALLARO

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.187

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sopprimere il comma 26.

6.188

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 26.

6.189

EUFEMI, IERVOLINO

Sopprimere il comma 26.

6.190

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.191

FERRARA, LAURO

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità del personale di cui al presente articolo, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interno. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano attualmente servizio ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.192

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 27, sopprimere le parole da: «e, per gli enti locali» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.193

CURTO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il comma 1 dell'articolo del decreto legislativo del Ministero dell'interno 28 febbraio 2001, n. 67, modificativo dell'articolo 68 del decreto di inquadramento (Riammissione in servizio) è così modificato:

"Il personale appartenente ai ruoli 'ispettori', 'sovrintendenti' e 'appuntati' e 'finanziari' della Guardia di Finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio purchè sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non siano trascorsi alla data di presentazione della domanda i riammissione più di cinque anni dalla data del congedo e purchè non abbia superato l'età pensionabile"».

Agli oneri derivanti da tale emendamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate all'articolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Finanziamento agenzie fiscali).

6.194

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. All'articolo 35 sopprimere il comma 4.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.195

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. I segretari in disponibilità e privi di incarico possono essere chiamati, presso gli enti locali, a svolgere funzioni gestionali; i relativi oneri saranno ripartiti tra l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l'ente richiedente rispettivamente suddivisi tra trattamento tabellare e indennità di posizione e risultato.

28-ter. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il sindaco può incaricare un funzionario apicale, che ha i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di segretario comunale, a svolgere le funzioni di segretario comunale. Gli oneri per il relativo trattamento economico sono a carico dell'ente stesso e non possono essere superiori al trattamento economico previsto per i segretari di prima nomina.

6.196

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. 1. I segretari in disponibilità e privi di incarico possono essere chiamati, presso gli enti locali, a svolgere funzioni gestionali; i relativi oneri saranno ripartiti tra l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l'ente richiedente rispettivamente suddivisi tra trattamento tabellare e indennità di posizione e risultato.

28-ter. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il sindaco può incaricare un funzionario apicale, che ha i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di segretario comunale, a svolgere le funzioni di segretario comunale. Gli oneri per il relativo trattamento economico sono a carico dell'ente stesso e non possono essere superiori al trattamento economico previsto per i segretari di prima nomina».

6.197 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI, FERRARA, LAURO, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 16-bis, comma 4, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.197

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle am-

ministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 1.000;

2006 - 1.000;

2007 - 1.000.

6.198

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Limitatamente agli anni finanziari 2005, 2006, 2007 gli enti virtuosi potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, in deroga ad ogni cessazione dal servizio».

6.199

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sopprimere il comma 30.

6.200

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 30.

6.201

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.202

TURCI, VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, RIPAMONTI, BONAVITA, BASSO, GUERZONI

Sopprimere il comma 30.

6.203

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA, VITALI, GUERZONI

Sopprimere il comma 30.

6.204

PASSIGLI

Sopprimere il comma 30.

6.205

IL RELATORE

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale; l'aumento deve comunque

essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al precedente periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9.

6.206

IZZO, NOCCO, GENTILINI, GIULIANO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali delle maggiorazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la sola variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 4 e 9.

6.207

TAROLLI, CICCANTI

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali delle maggiorazioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la sola variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale.

L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 4 e 9.

6.208

CAVALLARO

Sostituire il comma 30, con il seguente:

«30. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 i comuni che non abbiano applicato l'addizionale comunale d'imposta sul reddito delle persone fisiche sono autorizzati ad applicarla entro la misura massima prevista dalla legge. Per tutti gli altri enti, si applicano fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 21 della legge 23 dicembre 2003 n. 350».

6.209

MONTINO, GASBARRI, GUERZONI

Sostituire il comma 30, con il seguente:

«30. Dall'anno 2005 la riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'articolo 67, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissata nella misura della partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2004, definitivamente determinata per ciascun comune e ciascuna provincia».

6.210

MONTAGNINO, GIARETTA, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, VERALDI, D'ANDREA

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «non si siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale» con le seguenti parole: «non applichino la suddetta addizionale».

6.211

CANTONI, FERRARA

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2006» aggiungere le seguenti parole: «Relativamente alle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fische, nonché alla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere i commi 4, 8 e 9.

6.212

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2006» aggiungere le seguenti parole: «relativamente alle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché alla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive».

6.213

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI

Al comma 31, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «640 milioni di euro».

6.214

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 31, sostituire le parole: «10 milioni di eruo» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,25 per cento».

6.215

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 31 sostituire le parole: «10 milioni di eruo» con le parole: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementare dello 0,25 per cento».

6.216

BATTISTI

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.217

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. La dotazione di cui al comma precedente è destinata, previo parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in percentuale del due per cento, al sostegno delle ragazze madri, con a carico prole, per l'acquisizione di un alloggio abitativo a condizioni agevolate».

6.218

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedano a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul Patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007 applicando la detta percentuale alla spesa sostenuta nell'annualità precedente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro»; con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.219

CICCANTI, TAROLLI, D'ONOFRIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.220

CAVALLARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra

Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.221

CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.222

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge 448 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.223

IOVENE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

32-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

6.224

MORO, BRIGNONE

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. Per il pagamento dei sovracanonici degli impianti elettrici di accumulo per pompaggio, relativi al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2003, trova applicazione la metodologia di calcolo di cui all'articolo 1-*quinques*, comma 4 del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

6.225

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Ai fini dell'articolo 74, primo comma del TUIR, il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

6.0.1

IOVENE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socioeconomico delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti».

2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2005 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 25 della legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni annui».

6.0.2

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del suindicato testo unico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.0.3

IOVENE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni)

1. A decorrere dall'anno 2005 è istituito, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quali l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitati recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce. Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000;
2006: – 25.000;
2007: – 25.000.

6.0.4

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le parole: "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni". Le parole: "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "entro 5 anni da tale affidamento". Le parole: "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole: "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "possono provvedere ad effettuare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Le parole: "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del comma 9 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

6.0.5

MONTINO, GASBARRI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Unificazione dei tributi a base immobiliare in capo ai Comuni)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, trasferisce ai Comuni il gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro;
imposta ipotecaria;
imposta catastale.

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli

immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35% del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente è compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall’assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75% dei medesimi importi».

6.0.6

FABRIS, D’AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario ai comuni)

1. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

- 1) straordinarietà e temporaneità del contributo;
- 2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;
- 3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato – Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l’applicazione del contributo».

6.0.7

FALCIER, DE RIGO

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni".

b) al sesto comma, le parole "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5", sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4 e 5",».

6.0.8/1

EUFEMI

All'articolo 6-bis, comma 1 sostituire le parole: «il numero di 10» con le seguenti: «il numero di 5», e sostituire: «il numero 3» con le seguenti: «il numero di 2».

6.0.8

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il numero dei consulenti esterni per i comuni e per le province superiori a 50 mila abitanti non può superare il numero di 10. Per i comuni e le province con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila non può superare il numero di 3».

6.0.9

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I componenti della rappresentanza delle missioni all'estero dei consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a 3 unità.

2. Le missioni di cui al comma precedente non possono superare il numero di uno per ogni anno solare».

6.0.10

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 2005 la consistenza numerica dei mezzi di trasporto a disposizione degli enti locali è ridotta del 50%».

6.0.11

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b-*quater*) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 sostituire la cifra: "15.000" con: "20.000"».

Art. 7.**7.1**

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo speciale a sostegno dei piccoli comuni)

1. Per l'anno 2005 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di riequilibrio economico e sociale e a sostegno dell'attività istituzionale dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abi-

tanti un Fondo speciale per i piccoli comuni con una dotazione di dieci milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito quanto a 100.000 euro per ogni comune come contributo per la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche, anche mediante imputazione in conto interessi sugli oneri dei mutui contratti e da contrarre come determinati ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quanto al residuo mediante ripartizione finalizzata a sostegno di progetti per il riequilibrio socio economico ed abitativo, per incentivare l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di nuove attività artigianali e commerciali, l'acquisizione anche ai fini del successivo recupero e ristrutturazione di manufatti, edifici e strutture civili, rurali, artigianali ed industriali da destinare a finalità economiche, produttive ed abitative ed alla valorizzazione ed il recupero di attività artigianali e produttive, anche agricole, tipiche, storiche e tradizionali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno stabilisce con proprio decreto, sentita l'Anci e l'Uncem, i criteri – fra cui quello obbligatorio di priorità dei progetti dei comuni montani e parzialmente montani – per la ripartizione e le modalità di accesso ai finanziamenti finalizzati di cui sopra.

4. Il Fondo ha natura permanente quanto al contributo fisso per la realizzazione di investimenti ed è istituito per pari importo per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.2

Izzo

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», con le parole: «Ministero dell'interno».

Al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

7.2a

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «il Ministero dell'interno».

7.3

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Al comma 1, sopprimere la parola: «montani».

7.4

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani», inserire le seguenti: «o nei comuni parzialmente montani, per la parte classificata montana».

7.5

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 abitanti», con le seguenti: «3.000 abitanti», e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

7.6

LEGNINI

Al comma 1, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «3.000».

7.7

MORO, BRIGNONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sopprimre le parole: «Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.8

BOSCETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è ulteriormente implementatao con 30 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 230 del 1998, articolo 19, apportare la seguente modifica:

2005: - 30.000;

7.9

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, per le moedesime finalità dei contributi attribuiti a valoare sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 7, le parole: «per l'importo di 110 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 55 milioni di euro».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 7, aggiungendo, in fine, le parole: «; contributo statale a favore dei piccoli comuni».

7.0.1

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia SpA, in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000 di euro».

7.0.2

SALERNO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 15-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° dicembre 2004 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonchè a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma in entrambi le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore».

7.0.3

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

7.0.4

FABRIS

Alla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – Finanziamento ordinario delle università statali – Cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 14.000;
2006: + 16.000;
2007: + 16.000.

Alla tabella D, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001); articolo 104, comma 4 (4.2.3.8 – Fondo da ripartire – investimenti università e ricerca – Cap. 7302/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 2.000;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti politici)

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 26 luglio 2002, n. 156, le parole: "euro 1,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,90".

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 26 luglio 2002, n. 156, le parole: "euro 1,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,90".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dalla data di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali da erogare entro il 31 luglio 2005.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156, è complessivamente ridotta di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005».

Art. 8.

8.1

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione» aggiungere le seguenti: «degli istituti di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

8.2

MODICA

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi prevista» con le seguenti: «prevista nei predetti articoli e commi».

8.3

BETTAMIO, LAURO, FERRARA, MONTI, IZZO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione energetica nella regione Euro-mediterranea nel quadro delle iniziative avviate a livello comunitario, è istituita la Piattaforma Euro-Mediterranea dell'Energia di Roma (REMEP) in forma di agenzia esecutiva del Ministero delle attività produttive. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'agenzia di cui al comma 1 saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per sostenere i costi di funzionamento dell'agenzia di cui al comma 1 è stanziata annualmente la somma di due milioni di euro per gli anni 2005-2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000.

8.4

TAROLLI, CICCANTI, D'ONOFRIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedano a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, e successive modificazioni, ed integrazioni, nelle seguenti misure:

a) fino al 20 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30 per cento del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

8.0.1

CARRARA, BIANCONI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

«Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione." è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 282 milioni.

8.0.2

SPECCHIA, TOFANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per i periodi limitati dell'anno secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di alte eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazione, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

RELAZIONI TECNICHE PERVENUTE DAL GOVERNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 5.2a

L'emendamento è finalizzato ad evitare inconvenienti applicativi confermando che il limite ai prevalenti si applica ai soggetti, titolari di conti di Tesoreria statale, già individuati dalla precedente normativa (art. 8 del D.L. 669/1996 convertito in legge 30/1997).

In particolare, – poiché nel corso degli anni passati sono stati aperti conti di tesoreria a Società di cartolarizzazione, a Società per azioni, quali ISPA, Patrimonio S.p.A. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ecc. – l'emendamento mira ad individuare i soggetti nell'ambito dell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni allegato alla Finanziaria, con le esclusioni sostanzialmente previste dalla normativa vigente.

L'emendamento chiarisce altresì che le disposizioni che disciplinano le riduzioni delle giacenze di tesoreria continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007. Il chiarimento è necessario in quanto il richiamo operato dal comma 1 dell'articolo 32, comma 1, della legge finanziaria 289/2002 potrebbe ingenerare il dubbio che dal 2005 vengono meno le norme sulla riduzione delle giacenze di cui all'articolo 66, comma 1, della legge finanziaria 388/2000.

Trattandosi di una mera riformulazione permane la strumentalità dell'emendamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica previsti dagli articoli 3 e 4, garantendo i medesimi effetti finanziari.

**RELAZIONE TECNICA
ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE 3223**

Relazione tecnica all'articolo 6

(patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

Le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali nel testo approvato dalla Camera dei Deputati presentano, rispetto al testo presentato dal Governo in sede di Disegno di legge finanziaria, le seguenti modifiche che hanno rilevanza finanziaria:

- comma 1: vengono esclusi dalla regola del patto i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione sino a 10.000 abitanti, le unioni di comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e gli altri enti locali minori che erano individuati nel testo governativo. Tale esclusione comporta un peggioramento degli effetti della manovra di 115, di 193 e di 302 milioni, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- comma 2 lett. a): è stato introdotto un diverso metodo di calcolo per determinare la spesa programmatica soggetta al patto per l'anno 2005 prevedendo che il tasso d'incremento sia pari all'11,5% (e non al 4,8%) applicato alla spesa media sostenuta nel triennio 2001 - 2003 (e non alla spesa 2003). Tale modifica risulta neutrale in termini finanziari.

E', altresì, previsto che per le province, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti il tasso d'incremento sia dell'11,5% per gli enti "virtuosi" e del 10% per gli enti "non virtuosi". La "virtuosità" è individuata sulla base del parametro della spesa media pro-capite del triennio che deve risultare inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza. Tale diversa metodologia di calcolo produce effetti finanziari positivi pari a 319, 364 e 372 milioni, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007;

- Comma 4, lett. e): l'esclusione dalle spese soggette al patto di stabilità interno delle spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità

giudiziarla comporta effetti peggiorativi sui saldi valutabili in 9, 18 e 27 milioni, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007;

- Comma 4, lettera f): l'esclusione dalle spese soggette al patto di stabilità interno delle spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri comporta effetti peggiorativi sui saldi valutabili in 4, 5 e 6 milioni, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- Comma 5: l'esclusione, per il solo anno 2005, dalle spese soggette al patto di stabilità interno delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei comporta effetti peggiorativi sui saldi di 200 milioni per l'anno 2005, di cui 150 a carico di province e comuni e 50 a carico delle regioni;
- Comma 7: Per il 2005, la norma determina un effetto peggiorativo di 250 milioni in termini di indebitamento netto per i pagamenti alle imprese che la Cassa D.P. Spa anticiperà per conto di quegli enti locali che nel corso del 2005 non saranno in grado di rispettare il limite di spesa dell'articolo.

Per il 2006, l'estinzione di dette anticipazioni alla Cassa D.P. Spa da parte degli enti locali produce effetti sul fabbisogno pari a 250 milioni mentre gli interessi passivi (valutati in 10 milioni) dovuti alla Cassa D.P. Spa sulle predette anticipazioni sono a carico del bilancio dello Stato e gravano sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento per l'anno 2006.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2005 durante l'esame parlamentare						
Effetto sul saldo di finanza pubblica (+ miglioramento; - peggioramento)						
	Province e Comuni	Comunità montane	Enti locali minori	Totale Enti locali	Regioni	TOTALE PATTO
	(milioni di euro)					
Disegno di legge finanziaria	1.039	24	6	1.069	201	1.270
Modifiche apportate dalla Camera						
Comuni						
1 esclusione comuni > 3.000 abitanti	-109			-109		-109
1 esclusione altri enti < 10.000 abitanti		-3	-3	-6		-6
4, e) minori affidati	-9			-9		-9
4, f) esclusione calamità naturali	-4			-4		-4
4 bis esclusione cofinanziamenti	-150			-150		-200
2a crescita 11,5% e 10% su intero	319			319		319
Variazioni apportate	47	-3	-3	41	-60	-9
Manovra	1.086	21	3	1.110	151	1.261

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2006 durante l'esame parlamentare						
Effetto sul saldo di finanza pubblica (+ miglioramento, - peggioramento)						
	Province e Comuni	Comunità Mantane	Enti locali municipi	Totale Enti locali	Regioni	TOTALE PATTO
	milioni di euro					
Disegno di legge finanziaria	1.752	43	10	1.805	252	2.057
Modifiche apportate dalla Camera						
Commi						
1	-183			-183		-183
1		-5	-5	-10		-10
4, e)	-18			-18		-18
14, f)	-5			-5		-5
2a	364			364		364
Variazioni apportate	156	-5	-5	148	0	148
Manovra	1.910	38	5	1.953	252	2.205

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 durante l'esame parlamentare							milioni di euro	
Effetto sui saldi di finanza pubblica (+ miglioramento; - peggioramento)							TOTALE	PATTO
	Province e Comuni	Comunità Montane	Enti locali minori	Totale Enti locali	Regioni			
Disegno di legge finanziaria	2.642	64	14	2.720	304		3.024	
Modifiche apportate dalla Camera								
Commi								
1	esclusione comuni 3.000 abitanti			-287			-287	
1	esclusione altri enti < 10.000 abitanti			-15			-15	
4, e)	minori affidati	-8	-7	-27			-27	
4, f)	esclusione calamità naturali			-6			-6	
2a	crusca 1,5% e 10% su triennio			372			372	
Variazioni apportate	52	-8	-7	37	0		37	
Manovra	2.694	56	7	2.757	304		3.061	

EFFETTO PATTO STABILITA' INTERNO														
(in milioni di euro)														
Art.	Co.	Oggetto	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.					
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007			
6		Patto stabilità - AC 5310				1.270	2.057	3.024	1.270	2.057	3.024			
		Modifiche												
	1	Esclusioni enti locali minori				-115	-193	-302	-115	-193	-302			
	2a	Crescita differenziata per enti virtuosi e non				319	364	372	319	364	372			
	4e	Esclusione spese per minori affidati				-9	-18	-27	-9	-18	-27			
	4f	Esclusione spese per calamità naturali				-4	-5	-6	-4	-5	-6			
	5	Esclusione spese cofinanziate				-200	0	0	-200	0	0			
	7	Anticipo CDP spa				0	-250	0	0	-250	0			
		Interessi				-10	-10	0	0	-10	0			
		Patto stabilità - AS 3223	-10	0	0	1.261	1.945	3.061	1.011	2.195	3.061			

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

401ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2004.

Intervenendo in discussione generale la senatrice DONATI (*Verdi-U*) sottolinea come il provvedimento in esame, e più precisamente lo strumento dell'*addendum*, non serva alla Commissione per esprimere un parere che abbia la possibilità di incidere sulle decisioni da prendere. Infatti, lo schema di provvedimento viene trasmesso al Parlamento quando ormai il CIPE ha già deliberato le opere da effettuare e alla Commissione non rimane che prenderne atto. Appare evidente che tale meccanismo debba essere riformato prevedendo il parere delle Commissioni competenti prima delle definitive decisioni del CIPE. Ritiene inoltre necessario procedere anche ad una più profonda revisione del contratto di programma, soprattutto in relazione ad opere ferroviarie che ormai vengono in esso contenute soltanto per memoria dato che i finanziamenti di queste opere sono effettuati da Infrastrutture S.p.A. Passa quindi a sottolineare alcuni aspetti critici contenuti nel provvedimento in esame. La prima questione riguarda il valico del Gottardo per il quale la quota di finanziamenti prevista dallo schema di *addendum* è troppo bassa rispetto alle opere da realizzare con l'effetto dell'allontanamento dei tempi per la loro costruzione. A questo riguardo ritiene inoltre che la linea in questione sia fondamentale per una regione come la Lombardia che ha un alto tasso di mobilità e un alto numero di abitanti. Contrariamente a quanto si pensa normalmente,

infatti, non è vero che esiste un Nord perfettamente funzionante anche nel settore ferroviario, a fronte di un Sud molto arretrato. Gravi disservizi esistono anche in questa regione soprattutto perchè la parte più grande dei finanziamenti è stata destinata all'alta velocità e nulla è stato fatto per le linee di percorrenza media e regionali. Giusti pertanto gli interventi nel Sud del Paese senza tuttavia dimenticare la necessità di mantenere in regioni come la Lombardia un livello di servizio adeguato ai tassi di mobilità e densità abitativa. Lamenta in secondo luogo che anche in questo *addendum* non siano adeguatamente tenuti in considerazione i nodi ferroviari delle grandi città rispetto ai quali le risorse previste sono davvero modeste. Si sofferma quindi sulla questione relativa alle tratte ferroviarie Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria. A questo riguardo ritiene necessario fare chiarezza su un punto cruciale. Lo schema di *addendum* lascia infatti intravedere due progetti – non è chiaro se alternativi o entrambi da realizzare – relativi il primo alla costruzione *ex-novo* di una linea ad alta velocità per dare ragionevolezza alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e l'altro, forse più realistico e sicuramente più necessario, concernente l'ammodernamento e il potenziamento della linea esistente. La questione deve essere esplicitata così come debbono esserne esplicitati gli scopi. Esprime poi una forte critica sulla scarsità di risorse riservata al piano di risanamento acustico ed ambientale concernente i tracciati ferroviari che passano in mezzo ai centri abitati. Data la difficoltà di spostare le linee si tratta infatti di investire in strumenti che rendano comunque l'infrastruttura meno disagiata per chi in quei luoghi vive anche in relazione al forte aumento dei treni che ormai viaggiano su quelle tratte. Invita poi il Governo ad investimenti più consistenti anche sul materiale rotabile e ciò vale tanto per i treni che viaggiano sulle linee ad alta velocità quanto per gli *Intercity* quanto, in particolare, per i treni utilizzati nelle tratte regionali. Infine, sottolinea la necessità di dare nuovo impulso al progetto Grandi stazioni e *Pegasus*. È infatti prioritario procedere, come è stato fatto per la stazione Termini di Roma, alla ristrutturazione e al riammodernamento delle stazioni che porta con sé la riqualificazione degli ambiti cittadini in cui esse si collocano.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) sottolinea con rammarico come anche il terzo *addendum* sottoposto al parere della Commissione si qualifichi ancora una volta per la scarsità delle risorse destinate ad un settore fondamentale del trasporto come quello ferroviario e, più in particolare, alle zone del Mezzogiorno del Paese che dal ridimensionamento dei finanziamenti escono ancor più impoverite. Un esame accurato delle opere ferroviarie contenute nella legge obiettivo è una chiara dimostrazione di questa affermazione: le risorse per grandi opere da realizzare nel Mezzogiorno d'Italia sono pochissime, meno di quelle previste dal secondo *addendum* e che il disegno di legge finanziaria per il 2005 taglia ulteriormente. Non meno sconcertante è il Piano di priorità degli investimenti presentato qualche tempo fa dal Governo che al Sud destina una cifra a dir poco insufficiente. Per quanto riguarda la questione relativa alla linea ad alta velocità da rea-

lizzare tra Salerno e Reggio Calabria sottolinea come non vi siano finanziamenti sufficienti e come la parte più consistente delle risorse sia destinata alla Sicilia. Ritiene pertanto che la discussione su questo punto sia di natura meramente teorica. Lamenta quindi la mancanza di una serie pianificazione degli interventi da effettuare con le poche risorse disponibili e sottolinea la scarsa chiarezza delle tabelle 3 e 4, contenute nell'allegato allo schema, che rendono evidente soltanto la crescita esponenziale degli interessi intercalari derivanti dalle spese per le opere da realizzare e che faranno crescere enormemente il debito pubblico.

Interviene infine il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) che ritiene soprattutto necessario ricordare al Governo due questioni ovvero la realizzazione delle linee ferroviarie trasversali e la questione relativa al fattore «K2» contenuto nella Tabella n. 1 dell'*addendum*. Sulla prima questione ritiene che un rafforzamento della trasversale Napoli-Bari sia assolutamente necessario, al fine di inserire la costa orientale nel circuito di collegamento con l'Europa, come sottolineava ieri, nella sua audizione informale presso l'Ufficio di presidenza della Commissione, l'Amministratore delegato di RFI. Tuttavia, il finanziamento in gran parte utilizzato solo per il versante pugliese e la scarsità delle risorse da impiegare in quello campano rendono tale rafforzamento del tutto teorico e poco utile. Auspica pertanto che si riescano a trovare le risorse necessarie ad un completamento che renda ragionevole il potenziamento della linea. La seconda trasversale non più rinviabile anche se scarsamente finanziata, è quella della tratta ferroviaria Roma-Falconara anche se il tracciato già progettato non è forse quello più utile. Infatti, se non si opera una variante che peraltro potrebbe utilizzare una linea ferroviaria già esistente, si rischia di escludere da questa importantissima tratta veloce un bacino di circa 450.000 abitanti e l'aeroporto di S. Egidio. Appare quindi del tutto ovvio che la modifica sia oltretutto necessaria anche ragionevole. Riguardo poi alla questione del fattore «K2» sottolinea come ciò continui a premiare la non efficientazione dell'utilizzo della rete. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministratore delegato di RFI ritiene che la questione dovrebbe trovare una soluzione che eviti di porre a carico del bilancio dello Stato le inefficienze delle compagnie ferroviarie. Dichiara infine di condividere pienamente le osservazioni fatte dalla senatrice Donati in relazione all'ammodernamento o alla costruzione di una linea ad alta velocità nel tratto Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria ed invita il Relatore ad accogliere le osservazioni nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione.

Il presidente PEDRAZZINI dichiarando conclusa la discussione generale, invita il relatore, senatore Cicolani, a redigere una proposta di parere sul quale la Commissione si pronuncerà nella prima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

402ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sull'attuazione della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Riprendono le comunicazioni del Governo sospese nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2004.

Il ministro GASPARRI, integrando le risposte già sinteticamente fornite nella seduta precedente, in riferimento alle questioni poste dal senatore Zanda sulle posizioni espresse dal Presidente dell'Antitrust durante l'audizione alla Camera del 19 luglio ed anche, di recente, in sede di indagine conoscitiva sulla raccolta pubblicitaria televisiva circa la non adeguatezza della privatizzazione della RAI rispetto al perseguimento della sua funzione principale, osserva che la creazione di una società quotata in borsa e lo svolgimento per concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo non sono elementi inconciliabili. L'esistenza di limiti di affollamento pubblicitario per la RAI, più rigorosi rispetto alle emittenti pri-

vate, è ampiamente controbilanciata dalle risorse da canone che, per legge, devono finanziare esclusivamente il servizio pubblico. Non condivide dunque l'opinione secondo cui per rimanere sul mercato la RAI dovrà necessariamente tendere a massimizzare i ricavi da pubblicità. L'esistenza del canone, nella misura indispensabile a finanziare una sana gestione finanziaria del servizio pubblico, dovrebbe compensare ampiamente i più rigorosi limiti di affollamento pubblicitario ed, anzi, non rendere indispensabile la ricerca, da parte della RAI, esclusivamente d'introiti da pubblicità. Potrebbe, diversamente, essere valorizzato e meglio utilizzato il grande patrimonio culturale e di professionalità dell'azienda che, dalle proprie produzioni, potrebbe ricavare considerevoli introiti. Senza contare la possibilità di percorrere, sempre nell'ambito delle attività commerciali della RAI, la via della TV a pagamento. Naturalmente, si tratta di attività cui deve corrispondere una netta separazione contabile rispetto a quelle di servizio pubblico sostenute da canone. In definitiva, ritiene che la garanzia di un'entrata da canone per la parte dedicata al servizio pubblico e le grandi potenzialità della RAI per la parte dedicata all'attività commerciale allettino il mercato e non costituiscano un ostacolo alla collocazione in borsa dell'azienda. In relazione poi all'utilizzo di proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI per *decoder* sui cui era intervenuto il senatore Pessina, fa presente che è la legge n. 112 del 2004 a prevedere che il venticinque per cento dei proventi derivanti da questa operazione siano utilizzati per finanziare l'acquisto o la locazione dei *decoder*. Nel frattempo, i nuovi contributi previsti dalla legge finanziaria 2005 finanzieranno l'acquisto di circa un milione e mezzo di *decoder* che andranno ad aggiungersi al milione già acquistato. Per quanto riguarda il tema della separazione contabile toccato dal senatore Falomi fa presente che il contratto di servizio e la legge n. 112 hanno indicato in tale separazione l'unico modello da seguire per garantire la trasparenza ai fini della destinazione del canone al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Una commissione paritetica istituita in base al contratto di servizio aveva già indicato gli impegni principali necessari ad attuare la separazione contabile. Proprio sulla base di questo documento e delle disposizioni contenute nella legge di riforma del sistema radiotelevisivo, la Commissione europea, con nota del 31 agosto scorso, ha definitivamente chiuso la procedura iniziata nei confronti dello Stato italiano per accertare se il canone radiotelevisivo costituisse un aiuto di Stato non consentito ai sensi del Trattato. Sopravvenuta la legge n. 112 del 2004, è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a dover indicare le modalità da seguire per la separazione contabile. C'è già stato un incontro tra i vertici della Rai e l'Autorità e, dalle informazioni avute al riguardo, la proposta di linee-guida dell'Autorità dovrebbe essere imminente. Per quanto riguarda invece le modalità di vendita della azioni RAI è la citata legge n. 112 a prevedere, all'articolo 21, comma 3, che l'alienazione della partecipazione dello Stato in RAI avvenga mediante offerta pubblica di vendita e non mediante asta pubblica. Rispondendo poi al senatore Paolo Brutti riguardo al canale ad accesso condizionato fa presente che la RAI ha inviato una richiesta di autorizza-

zione ad utilizzare uno dei canali del secondo *multiplex* ed informa che è stato rilasciato il nulla osta a tale utilizzo dal momento che tanto la delibera n. 435 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quanto la anzidetta legge n. 112 prevedono che la diffusione in digitale terrestre sia prevalentemente, ma non esclusivamente, in chiaro e che la riserva pubblica, ai sensi della legge n. 66 e della legge n. 112, sussiste solo sul primo *multiplex*. L'utilizzazione di un canale del secondo *multiplex* in criptato, configurandosi come attività commerciale e non di servizio pubblico, dovrà pertanto rispondere rigorosamente al principio della separazione contabile, affinché i costi di tale attività non vengono finanziati dai proventi del canone. Per il momento, quindi, non si è reso necessario un aggiornamento del contratto di servizio, essendo già previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 112 l'esercizio da parte della Concessionaria di attività commerciale connessa alla diffusione di immagini, suoni e dati purché questa non risulti di pregiudizio allo svolgimento dell'attività di servizio pubblico generale e concorra alla equilibrata gestione aziendale. Per quanto riguarda la questione dei minori nella pubblicità ricorda che è in via di approvazione alla Camera dei deputati un progetto di legge con cui viene abolito il divieto di impiego di minori di 14 anni negli *spot*. In ogni caso, è a disposizione della Commissione lo schema di regolamento inviato al Consiglio di Stato per il parere. Rispondendo infine al senatore Cicolani sul digitale radiofonico fa presente che il Ministero ha rilasciato alcune delle autorizzazioni per l'utilizzo, in via temporanea, su base non interferenziale e limitatamente alla sola sperimentazione, di intercanali liberi in banda III. Da tali autorizzazioni non derivano aspettative per un utilizzo futuro, a regime. Occorre, infatti, che venga preliminarmente emanato il regolamento dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni in cui si chiarisca se è bene indirizzare lo sviluppo della radiofonia digitale terrestre, anche mediante appositi incentivi che il Ministero potrebbe già indicare in un programma, esclusivamente verso la banda L o anche in banda III.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dopo aver ringraziato il Ministro, ricorda al Presidente Grillo di sollecitare l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, come azionista di maggioranza della concessionaria pubblica radiotelevisiva, per acquisire ulteriori elementi sul tema della privatizzazione della RAI su cui ha riferito anche il Ministro Gasparri e su cui il Ministro Siniscalco sta riferendo in questo momento alla Commissione di vigilanza sul servizio radiotelevisivo pubblico.

Il presidente GRILLO fa presente di aver già in programma un incontro con il Ministro dell'economia proprio per concordare un'audizione che tocchi i temi di competenza della Commissione tra cui anche quello della privatizzazione della RAI.

Il ministro GASPARRI fa presente a sua volta che, pur non essendo competente la Commissione di vigilanza sulla questione relativa alla fissa-

zione del canone radiotelevisivo, andrà tuttavia a riferire la prossima settimana su questo tema e si impegna a far pervenire alla Commissione i documenti che presenterà anche in quella sede. Ovviamente, la decisione sul canone non è ancora stata assunta per una questione di cortesia nei confronti della Commissione di vigilanza.

Il senatore MENARDI (AN), anche per rendere giustizia al lavoro svolto dalla Commissione e dall'Esecutivo nell'approvazione della legge di riordino del sistema radiotelevisivo, esprime il proprio apprezzamento per il fatto che, a pochi mesi dall'approvazione di questo importante provvedimento legislativo, sia già in fase avanzata l'attuazione dello stesso e non soltanto in riferimento alle procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica RAI. Della legge ha infatti beneficiato l'intero settore della comunicazione all'interno del quale non esiste più un monopolio ma una pluralità di soggetti i quali dalla legge hanno ricavato una valorizzazione delle proprie attività. Chiede quindi di sapere quale sia la copertura attuale dei *decoder* in relazione al sistema digitale e se sia possibile, per la RAI, la cessione di un ramo d'azienda o l'istituzione di un canale dedicato alla comunicazione istituzionale.

Integrando anzitutto la risposta già data al senatore Cicolani riguardo al digitale nel settore radiofonico, il ministro GASPARRI fa nuovamente presente che il regolamento di indirizzo deve essere varato dalla Autorità di garanzia nelle comunicazioni e si augura che ciò possa avvenire prima del cambio dei vertici di questo soggetto la cui scadenza è prevista per il febbraio prossimo. Per quanto riguarda invece i chiarimenti chiesti dal senatore Menardi fa presente che al momento non è in programma nessuna cessione di rami d'azienda da parte della RAI. Sarà tuttavia l'azionista di maggioranza, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, con il piano industriale a far chiarezza su questo punto al momento non in agenda. Riguardo invece alla possibilità di dedicare uno specifico canale alla comunicazione istituzionale sottolinea come il passaggio al digitale terrestre, che amplia il numero dei canali a disposizione, possa senz'altro rappresentare un'occasione da utilizzare in questa direzione.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Ministro Gasparri per la disponibilità mostrata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

275ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (n. 425)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore OGNIBENE (*FI*) propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il sottosegretario DOZZO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BRANCHER, ricorda preliminarmente le considerazioni svolte dal relatore che aveva segnalato la necessità di attribuire il comparto primario alla potestà legislativa concorrente, al fine di mantenere l'unità di indirizzo del settore, salvaguardandolo inoltre dalle interferenze con altri settori contigui e fortemente cointeressati all'agricoltura, come la tutela dell'ambiente e della concorrenza. A tale riguardo, fa osservare che il disegno di legge in esame attribuisce già allo Stato una competenza primaria di rilievo in ordine alla tutela ambientale e della concorrenza, e alle organizzazioni comuni di mercato.

Le esigenze di unitarietà, prosegue l'oratore, potranno pertanto essere efficacemente assicurate dai contrappesi già previsti, quali l'esercizio dei poteri sostitutivi e il reinserimento del limite dell'interesse nazionale.

Con riguardo alla proposta di riattribuire il settore primario alla potestà legislativa concorrente, nel ricordare che tale soluzione era stata adottata con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, osserva che nel corso degli anni, ed in particolare con i fondamentali decreti presidenziali n. 616 del 1977 e n. 112 del 1998, si è realizzato un progressivo processo devolutivo, teso a valorizzare in modo crescente il ruolo delle Regioni anche in ambito agricolo. A suo avviso, la reintroduzione di un regime di potestà legislativa concorrente si porrebbe pertanto in contrasto con il processo evolutivo in corso. Nel ribadire inoltre che i contrappesi dell'interesse nazionale e dei poteri sostitutivi offrono già le più ampie rassicurazioni di unitarietà, auspica l'espressione di un parere favorevole.

Il relatore RUVOLO (*UDC*) esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

244^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

indi del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GUIDI risponde congiuntamente alle interrogazioni – distinte ma connesse – nn. 3-01677 e 3-01678 dei senatori Guerzoni e Mascioni, precisando che con riferimento alla lamentata sospensione dei lavori della Commissione nazionale per la formazione continua e agli ipotizzati danni economici e di carriera per i medici, provocati dal ritardo nell'assegnazione dei crediti, contrariamente a quanto sostenuto nelle interrogazioni, dal 2002 al 13 settembre 2004, la Commissione ha accreditato 71.063 eventi formativi residenziali e 12.070 progetti formativi aziendali, attivando, tra l'altro, iniziative di formazione a distanza a vantaggio dei soggetti disabili. A questi numeri è necessario aggiungere – prosegue il Sottosegretario – il numero delle edizioni successive degli stessi eventi e progetti, valutabile complessivamente in misura doppia, per cui dal 2002 alla data odierna, sono stati accreditati oltre 250.000 eventi e progetti formativi. Ribadisce poi che non vi è stato nessun rallentamento nell'attività della Commissione in merito all'accREDITAMENTO dei programmi, ma che, al contrario, la Commissione è stata negli ultimi mesi particolarmente impegnata nella definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale nel prossimo triennio e nell'elaborazione dei criteri e delle procedure per l'accREDITAMENTO dei *provider*, di formazione residenziale e di formazione a distanza.

Ricorda che nella seduta della Commissione dell'11 novembre scorso sono state approvate le proposte sugli obiettivi formativi di interesse nazionale per il triennio 2005-2007 e sui requisiti dei *provider* e sono stati stabiliti interventi immediatamente operativi volti ad evitare ogni ritardo nella certificazione dei crediti da parte degli organizzatori.

Fa presente che tali misure, che saranno oggetto di un apposito accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, rappresentano atti fondamentali per l'avvio della fase conclusiva del programma di educazione continua in medicina: si passerà dall'accreditamento dei singoli eventi, all'accreditamento degli organizzatori professionisti, i *provider* che procederanno direttamente all'attribuzione dei crediti in base ai criteri fissati dalla stessa Commissione. Relativamente, inoltre, alla richiesta degli interroganti in merito ad una possibile sospensione da parte del Ministro della salute per sei mesi, a decorrere dal 1° di settembre, di tutte le autorizzazioni per i corsi di formazione continua inferiori a sei ore, esclude tale volontà in relazione agli aspetti del programma di educazione continua in medicina. Precisa inoltre che la direttiva del Ministro della salute del 25 giugno 2004 all'Agenzia italiana del Farmaco, subentrata al Ministero della salute per i pareri alle imprese farmaceutiche relativamente all'organizzazione e alla corresponsione di contributi finanziari di eventi formativi, organizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 541 del 1992, non prevede, come criterio assoluto di valutazione della possibilità o meno dell'evento formativo, il requisito della durata non inferiore a sei ore, in quanto tale elemento deve essere valutato, congiuntamente ad altri requisiti previsti dalla legge e dalla stessa direttiva, ai fini dell'autorizzazione ministeriale.

Il sottosegretario GUIDI risponde inoltre all'interrogazione n. 3-01772 della senatrice Boldi, riguardante l'adempimento da parte dei medici degli obblighi formativi relativi all'anno 2004, ricordando che l'obbligo formativo del programma di educazione continua in medicina per il primo quinquennio, relativo agli anni 2002-2006, è stato stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua in complessivi 150 crediti, con un obbligo progressivo di acquisizione di crediti a partire da 10, per il primo anno, fino a 50 per il quinto anno. Precisa che il minimo annuale di tale obbligo è di almeno il 50 per cento del debito formativo, previsto per l'anno in corso, fino ad un massimo del doppio del debito formativo previsto per lo stesso anno. Sottolinea inoltre che l'obbligo formativo complessivo e il relativo criterio di flessibilità sono stati recepiti nell'accordo del 20 dicembre 2001 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni. Precisa inoltre che nel sito del Ministero della salute il minimo e il massimo annuale dei crediti consentiti sono stati indicati, a titolo meramente esemplificativo, solo per i primi due anni. L'obbligo formativo ed il relativo criterio di flessibilità devono, pertanto, - fa presente il sottosegretario - ritenersi confermati fino a quando non interverrà una nuova e diversa determinazione della Commissione nazionale per la formazione

continua, seguita dal necessario accordo fra Stato e Regioni. Sottolinea che l'orientamento della Commissione è, comunque, quello di confermare anche in prospettiva l'attuale criterio di flessibilità. Comunica, infine, per quanto concerne le informazioni a riguardo contenute sul sito del Ministero della salute riguardo alla formazione continua dei medici, che si è già provveduto ad una loro modifica, al fine di evitare ogni possibile incertezza per gli operatori della sanità.

La senatrice BOLDI (*LP*) si dichiara soddisfatta della risposta, apprezzando che sia stato confermato il livello di flessibilità già adottato in materia di formazione continua e precisa che le motivazioni sottostanti alla presentazione della sua interrogazione attenevano, in particolare, alla situazione in cui versano i liberi professionisti, tema sul quale vi è stata di recente una pronuncia da parte di un tribunale amministrativo regionale, a seguito di un ricorso di un sindacato di categoria. Ricorda come il giudice amministrativo, pur respingendo le richieste del ricorrente, ha giudicato la formazione continua obbligatoria soltanto per i dipendenti del sistema sanitario nazionale o per coloro che sono accreditati, ritenendo invece che per i liberi professionisti il controllo formativo debba essere rimesso alle valutazioni del mercato e a quelle degli ordini professionali. Evidenzia, tuttavia come persista una situazione di disparità fra i medici dipendenti dal sistema sanitario nazionale ed i liberi professionisti, in quanto ai primi è consentita la frequenza dei corsi senza doversi allontanare dalla propria attività, a differenza dei secondi, ai quali, peraltro, non vengono riconosciuti taluni corsi svolti all'estero.

Il presidente MASCIONI (*DS-U*) si dichiara soddisfatto delle risposte puntuali fornite rispetto alle interrogazioni presentate, dichiarando di apprezzare in particolar modo l'accelerazione che ha avuto nell'ultimo periodo l'attività della Commissione, e la definizione degli obiettivi per il prossimo triennio, secondo un metodo che ha visto coinvolti più soggetti in un ambito di maggiore trasparenza. Prendendo atto dell'assicurazione che non verrà effettuata una sospensione dei corsi, si rammarica tuttavia di non aver avuto chiarimenti più precisi in merito alla necessità di moralizzazione in un settore oggetto anche di significativi interventi della Magistratura.

Il presidente MASCIONI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui meccanismi di controllo della spesa farmaceutica e sull'aggiornamento del prontuario farmaceutico

Il presidente TOMASSINI dà conto della proposta di un'indagine conoscitiva, da svolgere in un'unica seduta, al fine di accertare i meccanismi

di governo della spesa farmaceutica e i criteri adottati nel procedere all'aggiornamento del prontuario farmaceutico, nel corso della quale potranno essere auditi i rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco. Propone pertanto di richiedere il consenso della Presidenza del Senato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta del 2 novembre 2004 si era svolta la relazione sullo schema di decreto legislativo in titolo. In considerazione della presenza di un numero di senatori insufficiente per poter procedere all'esame del provvedimento, chiede al Governo se possa essere assicurata la presa in considerazione del parere che la Commissione potrà rendere nella seduta da tenersi il 9 dicembre prossimo, dopo la scadenza del previsto termine del 5 dicembre 2004.

Il sottosegretario GUIDI assicura che il Governo, ove la Commissione non proceda ad ulteriori rinvii, terrà conto del parere anche se pervenuto dopo il termine previsto.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

(Svolgimento e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che lo scorso 17 novembre, con la firma dell'atto di fusione tra RAI Radiotelevisione S.p.A e RAI Holding S.p.A, si è conclusa la prima fase della trasformazione societaria della RAI disciplinata dall'articolo 21 della legge n. 112 del 2004.

L'audizione all'ordine del giorno è dunque finalizzata ad avere informazioni sui modi e soprattutto sui tempi del processo di privatizzazione dal Ministro dell'economia.

Il ministro dell'economia, professor SINISCALCO, osserva in primo luogo che la privatizzazione della RAI presenta, rispetto alle altre analoghe operazioni avviate in passato, una serie di elementi di criticità che ne rendono l'esecuzione particolarmente delicata; tuttavia si tratta indubbiamente di un'azienda che presenta numerosi elementi di attrattiva per il pubblico dei risparmiatori e degli investitori quali il più alto indice di

ascolto in Europa tra le emittenti di servizio pubblico, la concessione esclusiva del servizio pubblico stesso garantita fino al 2016, una forte presenza nel segmento pubblicitario televisivo, che come è noto ha in Italia il predominio del mercato complessivo, un marchio di riconosciuto valore, un gruppo di *media* altamente integrato e dotato di capacità di autoproduzione e valorizzazione e prospettive di sviluppo in settori innovativi, nonché una solida struttura finanziaria.

La collocazione sul mercato di un prodotto così qualificato deve confrontarsi con la modesta *performance* di titoli dei media nell'anno in corso sia in Europa che negli Stati Uniti, determinata soprattutto dalla riduzione della spesa pubblicitaria – per la quale peraltro vi sono positive previsioni per il 2005, con una crescita stimata tra il 5 e il 6 per cento in Italia e in Francia e tra il 5 e il 10 per cento in Spagna – e nonostante ciò si è manifestato un interesse degli investitori per i titoli del settore, come si è visto in occasione dei collocamenti di Telecinco in Spagna e della ProSieben in Germania.

Negli ultimi anni si sono realizzate in Europa alcune importanti operazioni di mercato nel settore televisivo sia pubblico che privato.

In particolare, in attuazione della riforma del 1986, è stato privatizzato il primo canale televisivo francese TF1, in Danimarca è in corso un dibattito sulla possibile vendita di una quota impresa tra il 51 per cento ed il 66 per cento del secondo canale televisivo TV2, in Spagna vi sono state due importanti operazioni relative ad operatori radiotelevisivi privati quali l'offerta pubblica di vendita di Telecinco e la quotazione in borsa di Antena Tre, in Gran Bretagna infine si è presa in considerazione una possibile privatizzazione del polo delle attività commerciali della televisione pubblica (BBC Worldwide).

In nessun caso dunque si è proceduto ad una privatizzazione complessiva della società concessionaria del servizio pubblico.

I presupposti per un successo della privatizzazione della RAI sono la stabilità di un contesto normativo e regolatorio, l'introduzione di un modello gestionale che concili le esigenze di garanzia del servizio pubblico con la tutela degli azionisti di minoranza, l'elaborazione di una strategia societaria orientata alla creazione di valore sostenibile nel tempo e perciò interessante per gli investitori e il perseguimento di una politica di dividendi.

Gli obiettivi della privatizzazione sono poi l'impulso alla diffusione della proprietà mobiliare, il miglioramento dell'efficienza gestionale della società in conformità alla positiva esperienza delle precedenti privatizzazioni e il reperimento di risorse per lo sviluppo del digitale terrestre.

Con il completamento della fusione tra RAI Radiotelevisione S.p.A e RAI Holding S.p.A che proprio oggi acquista efficacia, la RAI si configura come una società con un capitale sociale di 242,5 milioni di euro e un patrimonio netto di 647 milioni di euro, in proprietà del Ministero dell'economia per il 99,56 per cento e la della SIAE per lo 0,44 per cento.

Alla nuova società sono state trasferite tutte le licenze, le autorizzazioni e le concessioni – tra le quali ovviamente la più importante è quella

del servizio pubblico, prevista per dodici anni – di cui era titolare la vecchia società.

Sono in corso approfondimenti tra la RAI e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per predisporre – in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 112 del 2004, che attua la direttiva 2000/52/CEE, recepita dall'ordinamento italiano con decreto legislativo 333 del 2003 – la separazione contabile per le attività di servizio pubblico finanziate dal canone.

Va ricordato che nell'agosto di quest'anno la Commissione europea ha concluso positivamente l'istruttoria avviata nei confronti dell'Italia circa la rispondenza del sistema di finanziamento della RAI ai criteri di trasparenza indicati nella predetta direttiva.

Del resto già in altre situazioni di aziende che esercitano il servizio pubblico ma realizzano anche attività commerciali – come le Poste o la società autostrade – la separazione contabile è stata sperimentata con successo.

Il ministro Siniscalco si sofferma quindi sulla disciplina della *governance*, ricordando che dal combinato disposto dell'articolo 20 della legge 112 del 2004 e del nuovo statuto della RAI, si evince che l'attuale Consiglio di amministrazione resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla prima offerta pubblica di vendita, a meno che non cessi in una data antecedente per scadenza naturale – prevista alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio del 2004 – ovvero per altra causa. In questo caso si procede all'elezione del Consiglio secondo le norme di cui al comma 9 dell'articolo 20, altrimenti si procederà o con le stesse norme se la quota societaria privatizzata sarà inferiore al 10 per cento – cosa che lui si sente di escludere – ovvero mediante l'elezione da parte dell'Assemblea secondo le norme di cui ai commi 3 e 7 dello stesso articolo 20. Ad esempio, qualora venga ceduto ai privati il 30 per cento dell'azienda, tre consiglieri saranno eletti dai soci di minoranza e sei saranno espressi da una lista del Ministero formata da quattro membri di indicazione di questa Commissione e da due di indicazione del Ministro.

Venendo alle modalità di privatizzazione, il Ministro ricorda che, a norma dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, l'avvio del procedimento di alienazione è previsto in quattro mesi dal completamento della fusione, tramite una o più offerte pubbliche di vendita da definirsi tramite uno o più delibere del CIPE. Una quota azionaria è riservata agli abbonati in regola con l'abbonamento, e le azioni ad essi riservate non possono essere alienate prima di diciotto mesi, norma questa che suscita qualche perplessità dal momento che questo vincolo temporale alla commerciabilità delle azioni non rappresenta certo un incentivo per gli investitori.

I proventi derivanti dal collocamento sono destinati per il 75 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 25 per cento al finanziamento degli incentivi per la ricezione del digitale terrestre, mentre fino alla fine del 2005 è vietata la cessione da parte della RAI di rami d'azienda.

Per quanto riguarda le fasi della privatizzazione, va detto che il Ministero dell'economia ha già individuato, attraverso una gara con diciannove concorrenti, la Banca Rothschild quale consulente finanziario per la cessione di una quota azionaria di RAI. La stessa Rothschild e la UBM sono state selezionate nel ruolo di valutatori.

Prima dell'avvio operativo delle procedure di vendita il ministero individuerà il *global coordinator* e i *bookrunner* – una scelta questa particolarmente delicata perché si tratta di soggetti che dovranno comunque garantire il collocamento delle azioni – nonché l'*advisor* legale.

Al fine di costituire una solida base di azionisti, si ritiene che l'offerta rivolta ai risparmiatori nazionali debba essere parte di una più ampia offerta globale rivolta anche ad investitori istituzionali italiani e stranieri.

In base al regolamento del mercato azionario italiano la quota minima del collocamento in borsa è pari al 25 per cento – con deroghe fino al 15 per cento per collocamento di aziende di particolari dimensioni – e a suo parere si dovrebbe orientativamente optare per una quota più alta, intorno al 30 per cento.

Operativamente, terminata la ricognizione della situazione della società da parte dell'*advisor* e la predisposizione da parte di questa dei dati finanziari e del piano industriale, sarà predisposta la documentazione sulla valutazione della società comprensiva di *due diligence*, la presentazione alla Consob di un prospetto informativo e l'inoltro a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla quotazione. Seguirà la pubblicazione del prospetto informativo con la fissazione delle date dell'offerta dell'inizio della negoziazione e la presentazione della società alla Comunità finanziaria internazionale. Questa fase sarà particolarmente significativa proprio perché si tratta di una privatizzazione del tutto innovativa.

Si procederà quindi alla raccolta degli ordini degli investitori istituzionali, alla pubblicazione dell'avviso relativo al prezzo massimo dell'offerta pubblica di vendita e allo svolgimento della stessa.

Infine vi saranno il trasferimento delle azioni degli acquirenti, l'incasso del corrispettivo da parte dell'azionista e l'eventuale esercizio dell'opzione di stabilizzazione.

L'intera operazione si dovrebbe concludere nell'arco di quattro o cinque mesi.

Il Ministro conclude osservando che la scelta di limitare la collocazione sul mercato ad una quota del 25-30 per cento invece di procedere subito alla vendita di una quota maggiore rappresenta una scommessa sulle prospettive di apprezzamento del titolo azionario della RAI, e quindi sulla conseguente possibilità di realizzare ricavi maggiori attraverso una vendita frazionata nel tempo.

Il senatore PESSINA ringrazia in primo luogo il Ministro per la sua accurata relazione, osservando come le scelte fin qui adottate, in particolare per quanto riguarda la banca Rothschild e l'UBM rappresentano una sicura garanzia della serietà del processo di privatizzazione e della sua futura conclusione.

La privatizzazione della RAI rappresenta un fatto storico, della quale si è discusso per anni ma che solo questa maggioranza – coerente da un lato con la sua filosofia liberale e antipartitocratica e dall'altro con lo spirito di concretezza che ha ispirato la sua azione politica – si è dimostrata in grado di realizzare.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione dei tempi per la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Come è noto, da più parti sono state richieste le dimissioni dell'attuale Consiglio di amministrazione, ritenuto da taluni non più rappresentativo a seguito delle dimissioni della presidente Annunziata, e l'immediata elezione di un nuovo Consiglio.

Egli chiede al ministro Siniscalco se a suo avviso non vi siano dei rischi nella proposta di nominare i nuovi amministratori prima del completamento della prima *tranche* della privatizzazione, dal momento che l'impossibilità per i privati di essere rappresentati in Consiglio per un lungo periodo potrebbe indubbiamente scoraggiare gli investitori.

Il deputato GIULIETTI, nel ringraziare il Ministro per l'ampia ed esauriente relazione, ricorda come lo stesso professor Siniscalco abbia in passato scritto un saggio di grande interesse sul necessario rapporto tra liberalizzazione e privatizzazione dei mercati, nel senso che quest'ultima doveva essere una precondizione della prima.

Proprio per questo egli ritiene che il Ministro non possa non essere consapevole dei rischi di una privatizzazione effettuata in un mercato che, come dimostra chiaramente la recente indagine conoscitiva dell'Autorità garante per la concorrenza in materia di mercato pubblicitario televisivo, appare soffocato da un duopolio che la legge Gasparri sembra destinata a rendere ancor più ingessato.

Si tratta di preoccupazioni che non sono condivise solo dal professor Tesoro, ma anche da istituzioni scientifiche europee ed americane e dall'intera editoria italiana ed europea.

A questo proposito egli ricorda come dopo l'approvazione della legge il ministro Gasparri davanti agli stati generali dell'industria italiana si fosse impegnato, a nome del Governo, ad assumere urgenti iniziative a tutela dell'editoria italiana delle quali però non vi è traccia.

Egli invita quindi il Ministro ad una serena riflessione sull'inopportunità di avviare una privatizzazione frettolosa, prima cioè di aver risolto non solo gli aspetti più critici del mercato radiotelevisivo italiano, ma anche quei problemi di immagine e di prodotto che oggi tormentano la RAI e che si possono riassumere in una negativa privatizzazione culturale che ha preceduto ed è di molto andata avanti rispetto a qualsiasi prospettiva di privatizzazione della proprietà.

In particolare a suo parere è impensabile che si possano attirare investitori privati nei confronti di un'azienda che ha un vertice amministrativo screditato in quanto ritenuto non rappresentativo di tutta l'utenza del servizio pubblico.

Il senatore FALOMI si associa ai ringraziamenti al Ministro.

Egli chiede quindi chiarimenti circa le prospettive, che appaiono sottese alle considerazioni del Ministro circa la maggiore utilità che conseguirebbe ad una vendita frazionata nel tempo, di ulteriori vendite di quote della RAI oltre la prima *tranche* del 30 per cento, fino ad annullare o a ridurre ad una posizione di minoranza la partecipazione pubblica.

In proposito egli ricorda che il servizio pubblico radiotelevisivo investe aspetti fondamentali per la vita democratica della nazione; non a caso secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, si è sempre ritenuto in questi decenni che, al fine di assicurare il pluralismo culturale e informativo della RAI, quest'ultima dovesse essere sotto la vigilanza del Parlamento, vigilanza che si è esercitata anche attraverso la partecipazione alla nomina degli organi di governo aziendali.

Il senatore Falomi chiede quindi al Ministro di chiarire alcune perplessità che suscitano le disposizioni sulla separazione contabile, dal momento che – essendo previsto il servizio pubblico sia totalmente finanziato dal canone, ma non essendo altrettanto chiaro se il costo delle trasmissioni di servizio pubblico possa risultare inferiore al canone stesso – si giustifica il timore che, ai fini di una massimizzazione della redditività dell'azienda e quindi della sua appetibilità da parte degli investitori privati, ci possa essere la tentazione, considerando anche il limite di affollamento pubblicitario cui è sottoposta la RAI che è ben più rigoroso di quello dei concorrenti, di recuperare margini di redditività sul canone, a detrimento del servizio pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI, nel ringraziare il Ministro per la sua relazione, osserva che i tempi da lui indicati per il completamento della prima *tranche* della privatizzazione, cioè circa cinque mesi, finiscono per sovrapporsi allo svolgimento delle prossime elezioni regionali e al relativo periodo di *par condicio*.

Si tratta, come è evidente, di un problema tutt'altro che marginale, dal momento che qualora rimanesse in carica l'attuale Consiglio di amministrazione si acuirebbero le polemiche sul carattere monocolore dell'attuale dirigenza della RAI.

A questo proposito egli ricorda come la Commissione già lo scorso 14 luglio avesse approvato una risoluzione nella quale si invitava il Consiglio di amministrazione in carica a limitare la sua attività all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento degli adempimenti per la fusione, e a rassegnare le dimissioni non appena completata quest'ultima.

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di non doversi conformare a tale indicazione, che certamente non rivestiva valore cogente, dal momento che la Commissione non aveva il potere di revocare gli amministratori.

Tuttavia non va dimenticato che quel potere, a norma del codice civile, appartiene all'Assemblea degli azionisti e l'attuale azionista unico non può a suo parere rimanere insensibile all'anomalia di questa situazione, nella quale oltretutto ad un Consiglio di amministrazione monco

e privo di Presidente viene attribuito il compito di sovrintendere ad una privatizzazione così complessa, e la cui peculiarità è stata ricordata dallo stesso Ministro.

D'altra parte il Ministro stesso, a norma del comma 8 dell'articolo 20 della legge 112 del 2004, è tenuto a conformarsi alle indicazioni di questa Commissione per l'espressione del voto nelle Assemblee in cui si delibera sulla revoca degli amministratori.

Egli preannuncia quindi che proporrà all'Ufficio di Presidenza di sottoporre alla Commissione una risoluzione in cui si inviti il Ministro a richiedere, a norma dell'articolo 2367 del codice civile, la convocazione dell'Assemblea della società per la revoca degli amministratori.

Egli si sofferma poi su quanto affermato dal Ministro circa un'ipotetica composizione della rappresentanza del Ministero del Tesoro in un Consiglio di amministrazione eletto dopo la privatizzazione del 30 per cento dell'azienda.

In realtà il combinato disposto dai commi 7 e 9 dell'articolo 20 della legge 112 del 2004 implica che, man mano che si riduce la rappresentanza dello Stato in seno al Consiglio di amministrazione, sia comunque salvaguardata la proporzione di sette a due tra i consiglieri eletti su indicazione parlamentare e quelli nominati dal Ministro, e pertanto nel caso di specie il rapporto dovrebbe probabilmente essere di cinque a uno.

Il deputato PANATTONI ritiene che il procedimento di privatizzazione così come illustrato dal Ministro nella sua pur pregevole relazione, non sembri però tener conto della specificità della RAI e del suo prodotto.

In realtà i problemi hanno la loro radice nella stessa legge 112 del 2004.

La limitazione della proprietà all'uno per cento del capitale azionario, infatti, attirerà unicamente quegli investitori motivati dalla prospettiva di redditività di carattere finanziario.

Inoltre la ripartizione dei ricavi della vendita stabilita dalla legge non appare certamente idonea a favorire la crescita e l'espansione dell'azienda, dal momento che la maggior parte dei ricavi saranno destinati al ripiano del debito pubblico e che la residua percentuale del 25 per cento sarà destinata unicamente alla promozione dei *decoder* per il digitale terrestre.

In realtà le privatizzazioni, che hanno certamente contribuito come ricordava il Ministro ad un recupero di efficienza quando hanno riguardato settori a più spiccata vocazione commerciale, hanno dato spesso risultati molto deludenti per le aziende di servizio pubblico, si pensi a Telecom Italia che presenta tuttora costi di accesso esorbitanti, né sembra che per queste aziende abbia davvero funzionato il ricorso alla separazione contabile.

L'oratore conclude che, come dimostrano anche gli esempi stranieri cui ha fatto cenno lo stesso Ministro, vi sono ben altri strumenti per consentire una partecipazione dei privati fruttuosa e che garantisca risorse all'azienda senza ipotecare il servizio pubblico: in questo senso, ad esempio,

si muoveva l'accordo con la Crown Castle per la compartecipazione di Raiway.

La deputata MELANDRI si associa alle parole di apprezzamento dei colleghi per la preziosa relazione del professor Siniscalco, il cui valore scientifico è da tutti riconosciuto, in particolare, per quanto concerne l'argomento in esame, per le sue riflessioni sul rapporto fra liberalizzazione e privatizzazione.

Talune esperienze negative del passato – alcune delle quali ascrivibili anche a scelte dei governi di centro-sinistra – dovrebbero mettere sull'avviso rispetto al rischio di ripetere gli stessi errori, privatizzando la RAI in un mercato dominato dal duopolio e da un'articolata situazione di conflitto di interessi come quella radiotelevisiva.

In proposito ella richiama l'attenzione su una riflessione operata nella relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato pubblicitario televisivo.

Si tratta del passo in cui l'Autorità rileva i rischi per la concorrenza e la trasparenza del mercato derivanti dalla privatizzazione prevista dalla legge 112 del 2004.

Infatti, rileva l'Autorità, poiché il prezzo borsistico di una società è dato dal valore scontato dei profitti attesi e futuri, la RAI dovrà necessariamente tendere a massimizzare i propri prodotti, e quindi il valore dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria, a tutto detrimento del servizio pubblico, né, una situazione che non appare risolvibile semplicemente in termini di separazione della contabilità.

Tale rischio in realtà si sta già oggi concretizzando in maniera evidente, dal momento che la RAI, per meri obiettivi di cassa e di ottimizzazione del suo profilo finanziario all'atto del collocamento in borsa, sta procedendo a significativi tagli degli investimenti proprio nelle attività più specificamente di servizio pubblico, finendo per svalutare il proprio valore reale, in particolare in termini di risorse professionali e tecnologiche, e questa situazione di deperimento del servizio pubblico appare destinata ad aggravarsi a fronte di una privatizzazione che non assicura nuove risorse per lo sviluppo ma, come già ricordato dal collega Panattoni, è destinata unicamente ad un lato al richiamo del debito pubblico e dall'altro ad un investimento, come quello relativo ai *decoder* per il digitale terrestre, che rischia di tradursi in un vero e proprio regalo all'azienda del Presidente del Consiglio.

La deputata Melandri conclude invitando il Ministro a sospendere il processo di privatizzazione e associandosi alle considerazioni del presidente Petruccioli circa la *governance* dell'azienda.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva che per la prima volta nella storia di questa Commissione viene audito il Ministro del Tesoro in quanto azionista della RAI, una condizione che gli deriva dal completamento della fusione della RAI con RAI Holding S.p.A società che, su-

bentrando in questo ruolo all'IRI, era stata costituita proprio per garantire una separazione tra il Governo e la diretta proprietà della RAI.

Nell'associarsi da un lato alle considerazioni del presidente Petruccioli sul Consiglio di amministrazione, e dall'altro a quelle dei colleghi Giulietti, Panattoni e Melandri sui rischi di avviare una privatizzazione in un contesto così poco liberalizzato, il deputato Gentiloni Silveri chiede in primo luogo al Ministro se, al di là delle valutazioni che saranno poi effettuate dagli *advisors*, egli ha una sua valutazione sull'ordine di grandezza del valore della RAI che alcuni anni fa fu stimato dai dirigenti stessi in circa 12 mila miliardi delle vecchie lire.

Si tratta in ogni caso di una privatizzazione di notevole entità e a suo parere è dubbio che si possa effettivamente privatizzare almeno il 30 per cento in quattro o cinque mesi.

In proposito egli fa presente che queste cifre sono state formulate solo negli ultimi mesi, mentre durante tutto il dibattito della legge di riforma non sembrava possibile che la prima fase della privatizzazione consentisse una dismissione superiore al 6-10 per cento.

Si tratta infatti di un settore delicato, in cui in questo momento non si riscontrano grandi incrementi di utili – le stesse previsioni sulla crescita del mercato pubblicitario illustrate dal Ministro nella sua relazione sono state in realtà corrette negli ultimi giorni fortemente al ribasso – e qualche dubbio sulla possibilità di realizzare gli obiettivi indicati in tempi brevi sembra che lo abbiano avuto anche diverse fra le diciannove banche interpellate per la scelta degli *advisors*, che a quanto sembra non avrebbero neanche formulato un'offerta.

L'oratore si sofferma quindi su quanto affermato dal Ministro circa i presupposti del successo del processo di privatizzazione, osservando in particolare che – mentre la stabilità del quadro normativo è messa in forse dal fatto che l'attuale opposizione, che con le prossime elezioni potrebbe diventare maggioranza, è compattamente ostile all'impianto normativo approvato con la legge Gasparri – lo stesso obiettivo della redditività appare alquanto sfuggente, soprattutto per il rapporto non chiarito tra servizio pubblico e attività commerciali.

In particolare egli fa presente che l'istruttoria della Commissione europea sul canone del servizio pubblico italiano, ricordata dal Ministro nella sua relazione, si è alla fine conclusa positivamente per l'Italia – nel senso di riconoscere al canone la natura di corrispettivo del servizio pubblico e non di aiuto di Stato ad un'impresa – solo con difficoltà e alla condizione che la RAI perseguisse quello che è stato definito un «profitto proporzionato», tale da non snaturarne la peculiare caratteristica di azienda di servizio pubblico.

È evidente che questo problema rischia di ostacolare gravemente il processo di privatizzazione così come è stato concepito, dal momento che se la RAI, come del resto sta già facendo, punta a massimizzare i profitti in vista del collocamento in borsa rischia di incorrere nella censura comunitaria, mentre se viceversa si attiene alle prescrizioni comunitarie non vi è dubbio che la privatizzazione rischia di fallire, e questo è certa-

mente un elemento in più a sostegno della validità della separazione societaria proposta dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Il senatore D'ANDREA, associandosi all'apprezzamento manifestato da tutti i colleghi per l'intervento del Ministro, osserva come questi abbia opportunamente sottolineato la necessità di un'adeguata tutela delle minoranze societarie.

Non meno importante però per un'azienda di servizio pubblico, che produce cultura e informazione, è la tutela delle minoranze politiche, e non c'è dubbio, come è stato ricordato, che la privatizzazione non può avere successo se non in un clima di condivisione, clima che difficilmente può essere costruito con un Consiglio di amministrazione che, ad esempio, alla richiesta sul perché non avesse, a seguito delle dimissioni della presidente Annunziata, esercitato l'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 15 dello statuto, ha risposto che lo statuto doveva ritenersi decaduto a seguito dell'abrogazione della legge in forza del quale era stato emanato; un'affermazione che evidentemente, se interpretata in maniera conseguente, implica che il Consiglio di amministrazione della RAI ritenga che la società stessa abbia operato per mesi in assenza di statuto.

Il senatore IERVOLINO, riservandosi di esaminare nelle sedi opportune le proposte del Presidente e dell'opposizione circa la richiesta al Ministro di chiedere la convocazione dell'Assemblea della RAI, ribadisce fin da adesso la convinzione dell'UDC sull'improponibilità di un processo di privatizzazione guidato dagli attuali vertici aziendali.

Il ministro SINISCALCO, intervenendo in sede di replica, rivolge ai componenti della Commissione intervenuti un ringraziamento di cui intende sottolineare il carattere non formale, dal momento che gli interventi hanno fornito spunti di riflessione che saranno preziosi in un processo di privatizzazione che, come da lui sottolineato all'inizio della sua relazione, presenta profili del tutto particolari.

Premettendo che su alcune delle questioni che gli sono state poste, ad esempio quella di una valutazione di massima del prezzo dell'azienda, egli non ha competenza a rispondere, data la netta distinzione che la legge sulle privatizzazioni fissa fra il ruolo del Ministero e quello della struttura tecnica che sovrintende alla privatizzazione, egli ritiene che gran parte delle considerazioni formulate possono essere riportate al problema del rapporto tra privatizzazione e liberalizzazione del mercato.

A suo parere la risposta alle giuste preoccupazioni espresse dai commissari intervenuti va ricercata nei tempi e nelle modalità con cui si procede alla privatizzazione.

Un conto infatti è prevedere un processo di due anni nel quale debba essere venduto l'intero pacchetto azionario, un altro è prevedere un processo di cinque mesi diretto a vendere il 30 per cento della proprietà.

In questa seconda modalità, che è quella che si propone di adottare, lo Stato non dismette il controllo della società e vi è quindi il tempo di condurre di pari passo il processo di liberalizzazione e quello di privatizzazione.

Dopo essersi soffermato sulla questione del Consiglio di amministrazione, la cui sostituzione presenta indubbiamente alcuni problemi, non ultimo quello degli indennizzi agli amministratori in mancanza di una giusta causa di revoca, il Ministro assicura che sottoporrà agli *advisors*, nel primo incontro previsto per venerdì prossimo, le osservazioni degli oratori intervenuti e dà la sua disponibilità a tornare successivamente per una nuova audizione in Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il ministro Siniscalco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione dell'Ambasciatore Armando SANGUINI

IL Comitato procede all'audizione dell'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita Armando SANGUINI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO e dal deputato GAMBA.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di RSU di SOGEI IT S.p.a.

L'audizione è stata svolta dalle ore 14,30 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 9.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale del notariato

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all'Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI, *relatore*, svolge una relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale del notariato, proponendo, infine, di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premessi che:

a) la gestione caratteristica della Cassa in esame non presenta allo stato attuale problemi di sostenibilità come dimostra la misura, assolutamente in controtendenza, adottata dall'Ente di abbassamento delle aliquote contributive dal 30 al 25 per cento. Tale riduzione è stata effettuata pro-

prio in considerazione dell'incremento avutosi in seguito all'entrata in vigore della nuova tariffa notarile che ha innalzato la base imponibile di applicazione della quota previdenziale, permettendo quindi di ridurre l'onere a carico degli iscritti senza pregiudicare il delicato equilibrio tra contribuzioni e pensioni;

b) una situazione di disequilibrio continua a registrarsi, invece, per la gestione maternità per la quale, si evidenzia che, a fronte di un gettito contributivo pari a 0,6 mln di euro, sono state corrisposte indennità per complessivi 1,4 mln di euro. La Cassa peraltro prevede per il futuro un livellamento tra contributi/prestazioni, in seguito alla scelta del legislatore di fissare un tetto massimo alle indennità da corrispondere;

c) in ordine alla gestione del patrimonio, si evidenzia una ripartizione equilibrata tra investimenti immobiliari e mobiliari;

d) con riferimento, in particolare, al patrimonio immobiliare si segnala l'impegno dell'Ente ad allineare progressivamente i contratti ai prezzi di mercato, con conseguente, anche se ancora molto lieve, aumento della redditività del patrimonio da reddito, che nel 2003 si è attestata sul valore 4,33 per cento (4,15 per cento nell'esercizio precedente);

e) per il patrimonio mobiliare, il risultato della gestione (rendite patrimoniali al netto degli oneri di produzione e del saldo delle rivalutazioni/svalutazioni del patrimonio) è migliorato in modo significativo rispetto all'esercizio precedente, passando dagli 8 mln di euro ai quasi 11 mln di euro, a fronte di un incremento della consistenza del patrimonio da circa 430 mln di euro a 480 mln di euro. È importante però evidenziare come tale miglioramento sia ascrivibile essenzialmente ad una riduzione del saldo di rivalutazione/svalutazione del patrimonio;

f) risulta apprezzabile sia il livello di efficienza dell'Ente, misurato in termini di grado di evasione delle pratiche (non sono state evase infatti solo quelle giunte a fine anno, che comunque sono state definite nei primi mesi dell'anno successivo), sia il livello di servizio reso agli utenti. L'Ente, infatti, garantisce la liquidazione delle prestazioni entro il tempo medio di 30 giorni lavorativi;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC), Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, e il senatore Antonio VANZO (LNP).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

(Esame e conclusione)

Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all'Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI, *relatore*, svolge una relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, proponendo, infine, di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

premesso che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, la forbice tra entrate contributive complessive e spesa per prestazioni erogate di natura sia previdenziale che assistenziale è nel 2003 ancora ampia. Lo stesso dicasi per il saldo previdenziale (circa 109,5 mln di euro), sostenuto nel 2003 in particolare da un incremento significativo del gettito contributivo (+ 8,3 per cento), essenzialmente riconducibile a due fattori: la crescita della platea degli iscritti alla Cassa e l'aumento della retribuzione media annua;

b) la crescita del numero dei contribuenti nel 2003 ha determinato anche un miglioramento del rapporto iscritti/pensionati che nel 2003 si è attestato sul valore 5,02 contro il 4,89 dell'esercizio precedente. Per il 2004 tale indice è stato stimato pari a 4,77;

c) in ordine alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la cui consistenza al 31.12.2003 ha raggiunto i 2.827,4 mln di euro (2.681,9 mln di euro nel 2002), il 2003 ha contabilizzato un rendimento complessivo pari al 4 per cento mentre nel 2002 era stato del 3,3 per cento circa;

d) per quanto attiene, in particolare, il patrimonio immobiliare la Cassa si è impegnata nel miglioramento della redditività del proprio portafoglio di immobili da reddito, gestendo in sede di rinnovo dei contratti il difficile allineamento dei canoni ai valori di mercato. Alla fine è stata contabilizzata una redditività lorda di circa il 5 per cento che, secondo quanto la stessa Cassa ha tenuto a precisare, si apprezza soprattutto ove si consideri che per metà anno un immobile adibito ad uso ufficio è rimasto sfitto;

e) per la componente mobiliare del patrimonio, sicuramente il 2003 ha beneficiato della ripresa dei mercati con conseguente incremento dei

proventi in particolare delle voci "plusvalenze, dividendi e premi" e "rendimento contabile SGR";

f) al miglioramento del risultato economico complessivo hanno concorso, oltre le maggiori entrate, anche una riduzione dei costi di funzionamento complessivamente considerati. Infatti, andando ad analizzare le singole voci si è evidenziato, all'interno della macro categoria "costi di funzionamento", un aumento dei costi del personale, di fatto bilanciato dalla consistente diminuzione di circa 700 mila euro degli oneri degli organi di amministrazione e controllo;

esprime:

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC), e Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00349 Capitelli ed altri, 7-00389 Burani Procaccini, 7-00427 Zanella e 7-00444 Valpiana, in materia di lavoro minorile

(Seguito della discussione)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2004

131^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/33/CE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco» (n. 417): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 2 dicembre 2004, ore 11 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell'Unioncamere, del *Forum* permanente del Terzo Settore, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, del professore Vincenzo Lippolis e del professor Augusto Barbera.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
 - Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 2 dicembre 2004, ore 9, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224 e 3224-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (*limitatamente alle parti di competenza*) (*Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (3233)
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 dicembre 2004, ore 10,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (3233).
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 2 dicembre 2004, ore 9,15

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

– Comunicazioni del Presidente.
